

Allegato 1

PR FESR 2021-2027 - Linea d'intervento a1.2.1 - Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione – Aree di specializzazione e traiettorie di sviluppo della strategia regionale per la specializzazione intelligente 2021-2027 (S4) – bando 2024

Sommario

Capo I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Oggetto, finalità e regime di aiuto.....	5
Art. 2 - Definizioni	6
Art. 3 - Dotazione finanziaria	8

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	9
Art. 5 - Settori e attività esclusi	9

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 - Progetti ammissibili	10
Art. 7 - Spese ammissibili	10
Art. 8 - Spese non ammissibili	11
Art. 9 - Limiti di spesa e di contributo	12
Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto	12
Art. 11 - Intensità dell'agevolazione.....	12
Art. 12 - Divieto di cumulo	13

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 13 - Domanda di contributo e relativa documentazione	13
Art. 14 - Presentazione della domanda	14

Capo V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 15 - Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti.....	15
Art. 16 - Concessione del contributo, non ammissione della domanda e comunicazioni concernenti l'esaurimento delle risorse finanziarie	16

Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 17 - Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo	17
Art. 18 - Operazioni societarie e subentro.....	18

Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 19 - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria.....	18
Art. 20 - Certificazione delle spese da rendicontare	19
Art. 21 - Rendicontazione del progetto e relativa documentazione	19
Art. 22 - Presentazione della rendicontazione.....	20

Art. 23 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo	21
Art. 24 – Sospensione dell'erogazione del contributo.....	22
Capo VIII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	
Art. 25 - Obblighi del beneficiario	22
Art. 26 - Vincolo di stabilità delle operazioni	23
Art. 27 - Indicatori di monitoraggio.....	23
Capo IX VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE	
Art. 28 - Controlli e ispezioni.....	24
Art. 29 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione	24
Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI	
Art. 30 – Informativa sul trattamento dei dati personali.....	26
Art. 31 - Disposizioni finali.....	26
Art. 32 – Rinvio e riferimenti normativi.....	26
Allegato A	
AREE DI SPECIALIZZAZIONE E TRAIETTORIE DI SVILUPPO DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S4).....	27
Allegato B	
SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE.....	36
Allegato C	
MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA.....	39
Allegato D	
CRITERI DI VALUTAZIONE	40
Allegato E	
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE.....	41
Allegato F	
MODALITÀ DI RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO DELLA RILEVAZIONE DI IRREGOLARITÀ	52

BANDO

a1.2.1 Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione –
Aree di specializzazione e traiettorie di sviluppo della strategia regionale per la
specializzazione intelligente 2021-2027 (S4) – bando 2024

(PROCEDURA DI ATTIVAZIONE N. 20)

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

E-MAIL: INDUSTRIA@REGIONE.FVG.IT

POSTA CERTIFICATA: ECONOMIA@CERTREGIONE.FVG.IT

Capo I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Oggetto, finalità e regime di aiuto

1. Il presente bando stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese al fine di promuovere azioni finalizzate all'innovazione di processo e di tipo organizzativo, da realizzare tramite investimenti in progettazione, sperimentazione e applicazione di soluzioni innovative volte a ridisegnare i processi di approvvigionamento, produttivi e di riconversione aziendale e distributivi, oltre che i modelli organizzativi e di business delle imprese regionali.

2. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del PR FESR 2021-2027:

A.0: Obiettivo strategico (da Regolamento UE n. 1060/2021 e Accordo di Partenariato)	1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
A.1: Priorità PR	1. Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione
A.2: Obiettivo specifico PR	a.1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR)
A.3: Azione prevista dal PR	a1.2 Sostegno ai progetti di innovazione nelle imprese con priorità agli interventi per le PMI e microimprese
A.3bis: Tipologia di intervento	a1.2.1 Sovvenzioni finalizzate a sviluppare attività di innovazione di processo e dell'organizzazione
A.4: Settori di intervento PR (All. 1 Regolamento UE n. 1060/2021)	010. Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete 011. Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete 029. Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici 030. Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	Codice natura 07: concessione di incentivi a unità produttive Codice tipologia 99: altro
A.6: Ambito di intervento (da Regolamento UE n. 1058/2021, art. 5)	Le attività per la ricerca applicata e l'innovazione, compresi la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e gli studi di fattibilità
A.7: Forma di sostegno (da Regolamento UE n. 1060/2021, allegato 1, tabella 2)	01. Sovvenzione
A.8: inquadramento Regime di aiuto	Regime di esenzione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014
A.9: Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	33. Nessun orientamento territoriale
A.10: Parità di genere	02 – Integrazione di genere

A11: Numero della procedura di attivazione corrispondente nella DGR di approvazione del Piano finanziario del programma	20 (n. della procedura di attivazione indicata nell'allegato 6 alla DGR n.176/2023 e successive modifiche ed integrazioni che approva il piano finanziario del Programma e la relativa pianificazione)
---	--

3. Il bando è emanato in attuazione del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).

4. Il bando è emanato ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)) e dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 200 (Regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)).

5. Il bando è inoltre emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) e del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2021, n. 115 (Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22 bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria).

6. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014, come da ultimo modificato con Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 167 di data 30 giugno 2023.

7. I risultati attesi che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire mediante il bando, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 2014, sono i seguenti:

Codifica indicatore	Indicatore e unità di misura	Valore obiettivo 31/12/2029
RCO 01	RCO 01 Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) – numero imprese	334
RCO 02	RCO 02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni – numero imprese	334
RCO 10	RCO 10 Imprese che collaborano con istituti di ricerca – numero imprese	50
RCR 02	RCR 02 Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) - euro	35.250.000,00
RCR 03	RCR 03 Piccole e medie imprese che introducono innovazioni a livello di prodotti e di processo – numero imprese	200

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) *innovazione di processo*: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

b) *innovazione dell'organizzazione*: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di

un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

- c) *settore manifatturiero*: imprese che svolgono attività rientrate nella Sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale;
- d) *settore terziario*: imprese che svolgano attività rientrate nelle seguenti Sezioni e Divisioni della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale:
- 1) sezione D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
 - 2) sezione E: fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
 - 3) sezione F: Costruzioni;
 - 4) sezione G: commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; ad eccezione delle attività di ricezione e ospitalità con attività classificata dai codici 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.10.13 (Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche), 55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle aziende agricole) e 55.20.53 (Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche);
 - 5) sezione H: Trasporto e magazzinaggio limitatamente alle classi 52.10 (magazzinaggio e custodia) 52.24 (movimentazione merci) e 52.29 (Altre attività di supporto connesse ai trasporti);
 - 6) sezione I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
 - 7) sezione J: servizi di informazione e comunicazione limitatamente alle divisioni 58 (attività editoriali) 59 (attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore), 62 (produzione di software, consulenza informatica e attività connesse) e 63 (attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici);
 - 8) sezione M: attività professionali, scientifiche e tecniche limitatamente alle divisioni 71 (attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (altre attività professionali, scientifiche e tecniche);
 - 9) sezione N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente alla divisione 79 (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse);
 - 10) sezione R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, limitatamente alla divisione 90 (attività creative, artistiche e di intrattenimento);
- e) *microimprese, piccole e medie imprese (PMI)*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

- f) *impresa in difficoltà*: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- 1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Il capitale sociale comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
 - 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- g) *Strategia per la specializzazione intelligente*: Strategia regionale di specializzazione intelligente per il periodo 2021-

2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (S4), approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1970 del 23 dicembre 2021, come da ultimo aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 2 dicembre 2022, che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, di cui all'Allegato A;

- h) *ente di ricerca*: università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Non sono ricomprese le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, innovazione esclusivamente o comunque in via prevalente a fini commerciali;
- i) *collaborazione effettiva*: la collaborazione tra almeno due imprese indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati, che non sono cedibili a titolo oneroso tra i partner del progetto;
- j) *soggetti indipendenti*: imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- k) *normali condizioni di mercato*: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;
- l) *Comitato tecnico*: il Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
- m) *Autorità di Gestione (AdG)*: l'organismo responsabile della gestione e attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR, come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione dei Programmi emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021. Tale organismo è individuato nel Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze;
- n) *Struttura Regionale Attuatrice (SRA)*: il Servizio industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive e turismo, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Attività a1.2.1 prevista dal PR FESR 2021-2027, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021;
- o) *Principio "non nuocere in modo significativo" ("do no significant harm" - DNSH)*: nell'ambito della politica di coesione, è un principio richiamato dal regolamento sulle disposizioni comuni (Regolamento UE n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021) al considerando 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) n. 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Lo stesso riferimento è presente all'articolo 9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali". Il Regolamento Tassonomia consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (articolo 9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (articolo 18). Gli obiettivi ambientali indicati dal Regolamento (UE) n. 852/2020 sono:
- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
 - 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie;
 - 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
 - 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 4, del Regolamento regionale per l'attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021, la dotazione finanziaria del bando è pari ad euro 14.400.000,00, come quantificata nel Piano Finanziario approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 3 febbraio 2023 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le risorse finanziarie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 176/2023 possono essere integrate,

tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione del piano finanziario del programma e di revisione della relativa pianificazione finanziaria e di risultato.

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda e beneficiare dei contributi di cui al presente bando le micro, piccole, medie e grandi imprese del settore manifatturiero e terziario, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), che svolgono attività primaria o secondaria coerente con il progetto presentato.
2. Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese delle CCIAA o, per le imprese non residenti nel territorio italiano, essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
 - b) avere sede legale o unità operativa in cui realizzare il progetto, attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
3. Le imprese beneficiarie devono possedere inoltre i seguenti requisiti attestati al momento della presentazione della domanda con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
 - a) non essere impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera f);
 - b) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - c) possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto, come definita nell'Allegato C;
 - d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).
4. L'adozione del provvedimento di concessione è subordinata inoltre alla verifica:
 - a) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - b) che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostantive previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo concedibile superi l'importo di 150.000,00 euro.
5. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che all'atto della presentazione della domanda non abbiano la sede o un'unità operativa attiva sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia. L'apertura in regione della sede o dell'unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle imprese, deve intervenire prima dell'avvio del progetto e deve essere comunicata tempestivamente alla SRA. In caso contrario il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta.
6. L'impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla SRA l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la rideterminazione del contributo concesso.
7. Nel caso in cui il beneficiario sia un consorzio con attività esterna, fatte salve le società consortili, o una rete d'impresa avente soggettività giuridica (rete soggetto), almeno il 75% dei componenti dell'aggregazione deve avere una sede operativa nel territorio regionale e la maggioranza degli stessi deve avere natura di soggetto privato.

Art. 5 - Settori e attività esclusi

1. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti nei settori manifatturiero e terziario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), come risultanti dal codice ATECO registrato nella visura camerale.

2. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione sono esclusi dagli aiuti i progetti attinenti alle attività elencate nell'Allegato B, n. 1).
3. In coerenza con il principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera B dell'Allegato V al Regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 1017/2015), come elencate nell'Allegato B, n. 2).

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 - Progetti ammissibili

1. Sono finanziabili progetti finalizzati all'innovazione di processo e/o dell'organizzazione dell'impresa richiedente o di almeno un'impresa partner nell'ambito di un progetto realizzato in collaborazione tra imprese specificatamente attinenti ad almeno una delle aree di specializzazione e coerenti con almeno una delle relative traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia Giulia, indicate nell'Allegato A. I progetti devono essere realizzati nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio regionale, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o fornitura di servizi e sono stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto. Non sono finanziabili progetti finalizzati all'innovazione di prodotto destinato a terzi che non prevedano attività di innovazione di processo e/o dell'organizzazione.
2. I progetti possono essere realizzati secondo una delle seguenti modalità:
 - a) in forma autonoma da parte di una singola PMI;
 - b) in forma di "progetto congiunto", realizzato in collaborazione tra imprese, indipendenti tra loro e che operano in collaborazione effettiva come definita all'articolo 2, comma 1, lettera i), nell'ambito del quale ciascun partner realizza il proprio "intervento" e non sostiene singolarmente oltre il 70 per cento e meno del 10 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto e le PMI sostengono almeno il 30 per cento della stessa.
3. I progetti presentati da grandi imprese sono ammissibili esclusivamente se realizzati in forma di "progetto congiunto" come definito al comma 2, lettera b).
4. I progetti possono prevedere la collaborazione con enti di ricerca per attività di studio e consulenza.
5. Le imprese proponenti devono essere in grado di sfruttare i risultati del progetto e garantire che essi abbiano una ricaduta sul territorio regionale, pena la non ammissibilità delle spese e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo concesso.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell'arco di durata del progetto, come precisato all'articolo 10, fatte salve le spese per la certificazione di cui all'articolo 20, che possono essere sostenute successivamente alla conclusione del progetto.
2. Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci di spesa, come specificatamente dettagliate nell'Allegato E:
 - a) personale impiegato nelle attività di innovazione (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai), con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto, nella misura in cui è impiegato nello stesso. Le spese del personale sono determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione di tabelle standard di costi unitari, come dettagliato nell'Allegato E;
 - b) strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica, utilizzati per il progetto, acquistati/acquisiti nel periodo di realizzazione dello stesso:
 - 1) nel caso di acquisto, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento oppure, nel caso non siano soggetti ad ammortamento, per l'intero costo;
 - 2) nel caso di acquisizione tramite leasing o noleggio, nel limite delle quote riferite al periodo di realizzazione del progetto;
 - c) consulenze qualificate per attività tecnico-scientifiche di innovazione, studi, progettazione e similari, alle normali condizioni di mercato, affidati attraverso contratto a:
 - 1) enti di ricerca, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h);
 - 2) altri soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate;

- d) prestazioni e servizi necessari all'attività di innovazione, riferiti al periodo di realizzazione del progetto e acquisiti da soggetti esterni alle normali condizioni di mercato, tra cui l'effettuazione di lavorazioni, test e prove e i servizi in cloud, nonché, fino ad un limite massimo di importo ammissibile pari a euro 2.000,00, le attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 20;
- e) beni immateriali, quali software specialistici, diritti di licenza, brevetti, know-how, utilizzati per il progetto, acquistati/acquisiti nel periodo di realizzazione dello stesso da soggetti esterni indipendenti alle normali condizioni di mercato:
- 1) nel caso di acquisto, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento oppure, nel caso non siano soggetti ad ammortamento, per l'intero costo;
 - 2) nel caso di leasing, noleggio, licenze annuali o mensili, nel limite delle quote riferite al periodo di realizzazione del progetto;
- f) materiali, quali materie prime, componenti, semilavorati e loro lavorazioni e materiali di consumo specifico, direttamente imputabili al progetto;
- g) spese generali supplementari di gestione, derivanti dalla realizzazione del progetto, da calcolarsi con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura del 10 per cento dei costi relativi al personale.
3. I criteri per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese di cui al comma 2 sono riportati nell'Allegato E e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.
4. I costi relativi a prestazioni e servizi e a materiali per la realizzazione fisica di prototipi e/o impianti pilota di elevato valore finalizzati all'innovazione di processo dell'impresa richiedente sono ammessi parzialmente, su indicazione del Comitato tecnico, in una percentuale variabile dal 30% al 70% della spesa sostenuta, in funzione del possibile utilizzo pluriennale e/o del valore residuo degli stessi a conclusione del progetto.

Art. 8 - Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:
- a) apprendisti, stagisti e personale in somministrazione, amministratori e/o soci di grandi imprese, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa e corsi di formazione del personale, fatto salvo l'addestramento sugli strumenti acquisiti per il progetto;
 - b) responsabile del progetto, ricercatori e personale tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) e consulenti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), privi di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto;
 - c) spese non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
 - d) beni immobili, impianti generali, opere edili, acquisto di arredi ed automezzi;
 - e) beni e servizi acquisiti da partner del medesimo progetto congiunto;
 - f) acquisto di beni o materiali usati;
 - g) prelievi di magazzino;
 - h) operazioni di lease back;
 - i) consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
 - j) iniziative di pubblicità;
 - k) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
 - l) certificazioni di qualità ISO;
 - m) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
 - n) servizi propedeutici alla brevettazione e registrazione dei brevetti;
 - o) canoni di manutenzione e assistenza e canoni periodici per aggiornamento ordinario dei software;
 - p) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
 - q) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
 - r) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.
2. Non sono ammissibili fatture/giustificativi il cui costo imputabile totale relativo ai beni e servizi inerenti il progetto sia inferiore a 300,00 euro, fatta eccezione per i giustificativi relativi a canoni di leasing.

Art. 9 - Limiti di spesa e di contributo

1. Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto per ciascuna impresa è di 30.000,00 euro.
2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 750.000,00 euro.

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Il progetto deve essere avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e può avere una durata massima di 18 mesi. Il termine di conclusione del progetto può essere prorogato secondo le modalità di cui al comma 9.
2. Il progetto deve comunque essere avviato entro 30 giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca della concessione.
3. Le imprese comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo, la data di avvenuto avvio del progetto e la data di conclusione, utilizzando il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
4. In difetto della comunicazione di cui al comma 3, la SRA assegna all'impresa un ulteriore termine di 15 giorni per provvedere. Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il contributo viene revocato.
5. La proroga del termine di avvio del progetto è ammessa una sola volta nel limite massimo di 30 giorni a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata entro il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo, di cui al comma 3. Per i progetti congiunti la richiesta di proroga può essere presentata dalla sola impresa capofila.
6. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, l'inizio effettivo dell'attività legata all'iniziativa, come attestato nel diario del progetto;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
 - c) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data di stipula del contratto ovvero la data di efficacia dello stesso qualora sospensivamente condizionata all'ottenimento del contributo oppure, in mancanza, la data della prima fattura.
7. Per data di conclusione del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attività legata all'iniziativa, come attestato nel diario del progetto;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ultima fattura o, se successiva, la data del documento di trasporto;
 - c) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero la data dell'ultima fattura.
8. Le date di avvio e conclusione del progetto realizzato in collaborazione tra più imprese devono riferirsi al progetto congiunto e non ai singoli interventi, anche qualora le imprese partner intervengano soltanto in specifiche fasi del progetto medesimo.
9. Il beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, entro il limite massimo complessivo di 6 mesi, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi del comma 3. Nel caso di progetti congiunti la proroga è riferita all'intero progetto e non ai singoli interventi e può essere richiesta dalla sola impresa capofila.
10. Le proroghe del termine di conclusione del progetto sono autorizzate dalla SRA entro 60 giorni dalla richiesta.
11. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto oppure di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di conclusione del progetto comunicata ai sensi del comma 3, previa valutazione del Comitato tecnico sull'effettiva realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

Art. 11 - Intensità dell'agevolazione

1. L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:

	<i>Dimensione impresa</i>	<i>Intensità</i>
a)	Micro, piccola e media impresa	45%
b)	Micro, piccola e media impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. b)	50%

c)	Grande impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. b)	15%
----	--	-----

Art. 12 - Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime "de minimis", e finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese ed i medesimi beni e servizi.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, anche in regime "de minimis", a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo. Non sono cumulabili i contributi erogati sotto forma di garanzia a valere su fondi della programmazione comunitaria diversi dal FESR.
3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 13 - Domanda di contributo e relativa documentazione

1. Le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
2. Costituiscono parte integrante della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, i seguenti documenti:
 - a) la relazione dettagliata contenente la descrizione, l'articolazione per fasi e gli elementi utili alla valutazione del progetto;
 - b) il quadro di spesa dettagliato.
3. Devono essere altresì allegati alla domanda, in particolare:
 - a) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive, attestanti in particolare i requisiti soggettivi e oggettivi di seguito elencati, e delle attestazioni di presa visione della nota informativa di cui al comma 5, lettera a), di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 25, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a):
 - 1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 3, ossia essere impresa non in difficoltà secondo la definizione comunitaria, non sottoposta a liquidazione o procedura concorsuale, in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria, non destinataria di sanzioni interdittive, operante nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
 - 2) la dimensione aziendale, per poter fruire della maggior intensità contributiva riservata alle PMI;
 - 3) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 12;
 - 4) nel caso di progetti congiunti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), il possesso del requisito di indipendenza tra i partner del progetto;
 - 5) per le consulenze qualificate, prestazioni e servizi e l'acquisizione di beni immateriali la dichiarazione che i consulenti/fornitori sono soggetti esterni all'impresa;
 - 6) per le consulenze qualificate e per l'acquisizione dei beni immateriali, l'indipendenza tra i consulenti/fornitori e l'impresa, e, per prestazioni, servizi e lavorazioni, l'indicazione dell'eventuale rapporto di collegamento o di associazione;
 - 7) l'iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL dell'impresa nella regione Friuli Venezia Giulia per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto;
 - b) copia del modello F24 o F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 6;
 - c) la procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), qualora non siano riportati in visura;
 - d) la procura redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 14, comma 3, lettere b) e c);
 - e) le autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), qualora il contributo richiesto superi i 150.000 euro;
 - f) per le imprese non aventi sede nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, la documentazione che

comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese nonché titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda.

4. Contestualmente alla presentazione della domanda, i proponenti, ai fini della pianificazione contabile delle liquidazioni, manifestano l'intenzione di richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo di cui all'articolo 19, a pena di inammissibilità della richiesta di anticipazione.

5. I facsimili dei documenti di cui al comma 2, lettera a) e b) e comma 3, lettere a), d) ed e) sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente:

a) alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

b) alla informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.

6. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite F24 o F23 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 14, comma 7.

Art. 14 - Presentazione della domanda

1. La domanda è predisposta e presentata alla SRA solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema online dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 7. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Per i progetti congiunti viene presentata un'unica domanda comprendente gli interventi dei singoli partner. La sottoscrizione e presentazione della domanda di contributo relativa al progetto congiunto sono delegate al partner capofila.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:

a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;

b) da soggetto esterno delegato dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale tramite formale procura, redatta secondo il facsimile di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d);

c) dal legale rappresentante o titolare di impresa individuale dell'impresa capofila di un progetto congiunto, delegato dai partner tramite formale procura, redatta secondo il facsimile di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d).

4. La domanda è presentata dalle ore 10.00 del giorno 10 gennaio 2024 alle ore 16.00 del giorno 29 febbraio 2024. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema online dedicato.

5. Qualora le richieste di agevolazioni superino del 50 per cento la dotazione finanziaria indicata al comma 1 dell'articolo 3, con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato può essere chiusa la procedura telematica di invio delle domande, dandone immediata comunicazione e provvedendo alla pubblicazione della chiusura del termine sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

6. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 910/2014.

7. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Capo V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 15 - Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
2. I progetti sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 9, 10 e 12, la presenza della documentazione prevista all'articolo 13, nonché l'ammissibilità delle voci di spesa preventivate ai sensi degli articoli 7 e 8 e di quanto previsto dall'Allegato E.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di 7 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
4. I progetti sono sottoposti al parere del Comitato tecnico che si esprime in merito all'ammissibilità nell'ambito delle definizioni di innovazione di processo e dell'organizzazione, all'attinenza alle aree di specializzazione e alle rispettive traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente, alla congruità e pertinenza al progetto delle spese e all'adeguata competenza ed esperienza professionale del personale e dei consulenti in relazione all'attività richiesta nel progetto. La spesa preventivata può essere rideterminata o non ammessa in assenza o carenza di adeguata illustrazione della pertinenza al progetto, della modalità di determinazione della medesima nonché della competenza/professionalità dei soggetti coinvolti. Qualora la rideterminazione della spesa relativa ad un progetto congiunto comporti il venir meno delle proporzioni di ammissibilità previste all'articolo 6, comma 2, lettera b), la spesa relativa ai partner viene rideterminata entro le suddette proporzioni di ammissibilità.
5. Il Comitato tecnico valuta altresì il merito tecnico dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri di selezione e valutazione indicati nell'Allegato D. Nel caso di progetti congiunti, il punteggio viene attribuito al progetto complessivo e non ai singoli interventi.
6. Non sono ammissibili a seguito della valutazione tecnica di cui al comma 5 i progetti che non raggiungono, relativamente ai criteri di cui all'Allegato D:
 - a) la soglia minima di valutazione di 2 punti relativamente a ciascuno dei criteri 1.a) e 1.b);
 - b) il punteggio minimo complessivo di 5 punti.
7. Non sono ammissibili i progetti la cui relazione tecnica è priva degli elementi di completezza e dettaglio, tali da non consentire la valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico.
8. Non sono sanabili con documentazione integrativa e determinano l'inammissibilità della domanda:
 - a) la presentazione della relazione tecnica del progetto priva degli elementi di completezza e dettaglio, tali da non consentire la valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico, fatta eccezione per chiarimenti su singoli e specifici aspetti tecnici richiesti dal Comitato medesimo;
 - b) il mancato raggiungimento dei punteggi minimi di cui al comma 6.
9. La domanda per accedere agli incentivi non è accolta, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) la domanda non è predisposta e presentata alla SRA tramite il sistema online dedicato e/o non è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa;
 - b) per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al comma 2 o in quanto la documentazione agli atti non consente di concludere l'istruttoria amministrativa della domanda;
 - c) per esito negativo della valutazione tecnica di cui ai commi 4, 5, 6 e 7;
 - d) nel caso di operazione societaria intervenuta tra la data di presentazione della domanda e la concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 18, comma 3;
 - e) per rinuncia da parte dell'impresa.
10. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, ad eccezione dei casi di rinuncia.

Art. 16 - Concessione del contributo, non ammissione della domanda e comunicazioni concernenti l'esaurimento delle risorse finanziarie

1. Il provvedimento di concessione o di non ammissione a contributo è adottato entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste normativamente.
2. Il provvedimento di concessione contiene le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione e il Codice unico di progetto (CUP), che deve essere riportato nell'oggetto dei giustificativi di spesa come precisato all'articolo 21, comma 3.
3. La SRA comunica l'esito dell'istruttoria trasmettendo alle imprese interessate il provvedimento di concessione o di non ammissione della domanda.
4. In caso di esaurimento delle risorse stanziare la SRA ne dà comunicazione alle imprese non finanziabili tramite pubblicazione di specifico avviso sul sito nelle sezioni dedicate al bando. Tale avviso interrompe i termini del procedimento. La SRA può aprire l'istruttoria delle domande e procedere alla concessione dei contributi secondo l'ordine di presentazione delle domande, qualora la Giunta regionale renda disponibili ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse da parte della Giunta regionale il termine per la concessione del contributo decorre dalla data della deliberazione giuntale.
5. Le domande non finanziate entro il 30 giugno 2025 a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria non sono accolte e del mancato accoglimento è data comunicazione tramite pubblicazione di specifico avviso sul sito nelle sezioni dedicate al bando.
6. Sono pubblicati online i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
 - a) articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, che prevede in particolare la pubblicazione sul sito internet della Regione dell'elenco delle operazioni selezionate con la descrizione sintetica dei progetti, lo scopo e i relativi risultati ottenuti;
 - b) articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea) che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.
7. I beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino almeno all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
 - a) fornendo sul sito web e sui siti di social media ufficiali del beneficiario, laddove esistenti, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, ed indicando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso distinguendo la quota UE, che dia visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base della "Scheda progetto per sito web" pubblicata sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari");
 - b) collocando almeno un poster di formato minimo A3 o un display elettronico con una breve descrizione del progetto; il supporto (poster o display) deve dare evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto, evidenziando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso, distinguendo la quota UE e deve dare visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello ("Poster e display elettronici" o "Targhe e cartelloni") pubblicato sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari"). Il supporto (poster o display) va esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto.
8. Qualora i beneficiari realizzino iniziative inerenti il progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti ad apporre il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in maniera visibile, su documenti e materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del progetto destinati al pubblico, reperibili sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari").
9. Qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, i beneficiari trasmettono una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web e sui canali social ufficiali dell'Amministrazione regionale, sui materiali divulgativi o utilizzati quale

informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione e visibilità.

Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 17 - Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo

1. Il soggetto beneficiario realizza il progetto conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto approvato, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla SRA, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle variazioni entro 60 giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato tecnico qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto ammesso e la variazione proposta.
3. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.
4. In ogni caso, anche in assenza della comunicazione di cui al comma 2, la SRA, si riserva di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto alla luce della visione complessiva e organica del medesimo, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta, previa valutazione del Comitato tecnico. Qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.
5. Non è ammissibile un aumento di spesa del personale rispetto al costo complessivo ammesso a contributo, qualora non siano dimostrate specifiche esigenze ai fini della realizzazione del progetto, motivate dettagliatamente nella comunicazione di variazione del progetto o nella relazione illustrativa allegata alla rendicontazione della spesa.
6. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso per l'intervento.
7. Le variazioni devono garantire in ogni caso il mantenimento:
 - a) dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione ambientali 2a) e 2b), di cui all'Allegato D. Qualora le variazioni non garantiscano il mantenimento dei suddetti requisiti, il punteggio relativo al progetto viene rideterminato e, qualora lo stesso risulti inferiore al punteggio minimo di valutazione di cui all'articolo 15, comma 6, lettera b), la concessione del contributo viene revocata;
 - b) per le grandi imprese, delle condizioni di collaborazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), pena la revoca della concessione del contributo.
8. I progetti realizzati da PMI in collaborazione con altre imprese che non rispettino i requisiti indicati all'articolo 6, comma 2, lettera b), perdono la qualifica di progetto congiunto con conseguente revoca della concessione della maggiorazione dell'intensità di aiuto prevista all'articolo 11, comma 1, lettera b). Le variazioni derivanti dalla mancata attuazione del progetto in forma congiunta vengono comunque valutate dal Comitato tecnico ai sensi dei commi 2 e 4, ai fini dell'ammissibilità del progetto realizzato da PMI in forma autonoma.
9. I prototipi realizzati devono rimanere di proprietà del beneficiario ed essere conservati sul territorio regionale fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, a pena di non ammissibilità delle spese concernenti la realizzazione degli stessi o di revoca della concessione del contributo qualora le spese non ammissibili non siano direttamente identificabili, sentito il parere del Comitato tecnico. In casi eccezionali e debitamente motivati, l'alienazione del prototipo può essere autorizzata prima dell'adozione del decreto di approvazione della rendicontazione, previ accertamenti da parte della SRA, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, in relazione all'ammissione parziale delle spese relative alla realizzazione di prototipi.
10. A seguito delle variazioni, pena la revoca della concessione del contributo, la spesa ammessa non deve essere inferiore:
 - a) al 40 per cento del preventivo approvato;
 - b) al 60 per cento del limite minimo previsto all'articolo 9, comma 1.
11. La chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto antecedente all'approvazione della rendicontazione devono essere preventivamente comunicati, al fine di eventuali controlli.
12. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 26, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa, quali la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 18 - Operazioni societarie e subentro

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 - 1) prima dell'atto di approvazione della rendicontazione, dei requisiti previsti all'articolo 25, comma 1, lettere, h), i) e j);
 - 2) successivamente all'atto di approvazione della rendicontazione ed entro i termini relativi al vincolo di stabilità delle operazioni, dei requisiti previsti all'articolo 26, comma 2;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 25 e 26.
2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.
3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.
4. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 26, è comunicata tempestivamente. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
6. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.
7. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, la SRA, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato.

Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 19 - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

1. I contributi possono essere liquidati in via anticipata, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso unicamente alle imprese che hanno manifestato l'intenzione di richiedere l'anticipo in sede di presentazione della domanda, pena il non accoglimento dell'istanza come previsto dall'articolo 13, comma 4.
2. La richiesta di anticipazione, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, è presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro 9 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.
3. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.

4. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata inoltre alla verifica:

- a) che l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario la SRA assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena il rigetto della richiesta di anticipazione;
- b) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 31, commi 3 e 8 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98.
- c) che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro.

5. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa altresì nei casi previsti all'articolo 24.

Art. 20 - Certificazione delle spese da rendicontare

1. La rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione del progetto, da redigersi secondo le modalità riportate negli articoli 21 e 22, prima di essere presentata deve essere certificata da un soggetto scelto dal beneficiario tra i revisori legali iscritti all'elenco istituito presso la Direzione centrale attività produttive e turismo, pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, pena la revoca del contributo.

2. Nell'Allegato E sono riportate le indicazioni per la determinazione e documentazione delle spese e il dettaglio dei documenti da caricare sul sistema online dedicato per consentirne la certificazione, pena la non ammissibilità delle stesse.

3. Le Linee guida inerenti l'attività richiesta ai certificatori sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

4. La spesa sostenuta per la certificazione è ammissibile a contributo ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera d).

Art. 21 - Rendicontazione del progetto e relativa documentazione

1. La rendicontazione del progetto dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze e suddivisi per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:

- a) la relazione tecnica dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti del progetto, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
- b) la dichiarazione sottoscritta digitalmente online dal certificatore concernente la certificazione delle spese rendicontate, ai sensi dell'articolo 20;
- c) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive attestanti in particolare i requisiti di seguito elencati e delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 25, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a):
 - 1) il mantenimento del requisito di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), ossia non essere impresa destinataria di sanzioni interdittive;
 - 2) il mantenimento del requisito soggettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) inerente la liquidazione dell'impresa e le procedure concorsuali ovvero la sussistenza di eventuali situazioni difformi;
 - 3) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 12;
 - 4) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;
 - 5) nel caso di progetti congiunti, il mantenimento del requisito di indipendenza tra i partner del progetto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b);
 - 6) per le consulenze qualificate e per l'acquisizione dei beni immateriali, l'indipendenza tra i consulenti/fornitori e l'impresa; per prestazioni e servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), l'indicazione dell'eventuale rapporto di collegamento o di associazione;
 - 7) per le consulenze qualificate, prestazioni e servizi e l'acquisizione di beni immateriali la dichiarazione che i consulenti/fornitori sono soggetti esterni all'impresa;
 - 8) l'iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL dell'impresa nella regione Friuli Venezia Giulia per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto;
- d) le schede relative all'attività svolta dal personale sottoscritte dal responsabile del progetto e dal singolo addetto

- impiegato nel progetto medesimo;
- e) per le consulenze di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), copia delle relazioni inerenti le consulenze. Ogni relazione, redatta e sottoscritta dal consulente, deve contenere la descrizione dettagliata dell'attività svolta in riferimento al progetto ed ai risultati tecnico/scientifici raggiunti ed eventuali allegati tecnici (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, ecc.). Qualora la consulenza sia intermediata da istituti di trasferimento tecnologico, la relazione deve riportare puntuale indicazione dei fornitori effettivi delle consulenze, nonché tutti gli elementi identificativi delle attività svolte da parte di ciascuno;
 - f) le autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, qualora il contributo complessivo, sulla base delle spese rendicontate, superi i 150.000 euro;
 - g) la procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), qualora non siano riportati in visura, nel caso non sia stata acquisita agli atti in precedenza;
 - h) la procura sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 22, comma 3, lettera b);
 - i) le immagini del sito Internet, dei siti social media ufficiali dell'impresa e del poster relativi agli obblighi di informativa al pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR previsti all'articolo 16, comma 7.
2. Devono essere altresì allegati alla rendicontazione in particolare:
- a) il diario del progetto relativo al personale;
 - b) per il personale dipendente, copia delle pagine del Libro unico dell'impresa contenenti la registrazione delle presenze di ciascun soggetto relativamente al periodo di partecipazione al progetto;
 - c) copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell'Allegato E (contratti di leasing, libro cespiti per i beni ammortizzabili, contratti di cessione di credito, documenti di trasporto, ecc.).
3. Le fatture e i giustificativi di spesa, ad eccezione di quelli emessi prima della comunicazione della concessione del contributo, devono riportare nell'oggetto il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del contributo medesimo, ai sensi del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, articolo 5, commi 6 e 7, come convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41.
4. I facsimili dei documenti di cui al comma 1, lettere a), c), d), f) e h) e comma 2, lettere a) sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Art. 22 - Presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata alla SRA per via telematica tramite il sistema online dedicato a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 8. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. Nel caso di progetti congiunti, le distinte rendicontazioni di spesa sono presentate dalle imprese partner nella medesima data.
3. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.
4. La rendicontazione deve essere presentata, pena la revoca della concessione del contributo, entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di conclusione del progetto, prorogabile di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema online dedicato.
5. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di 3 mesi di cui al comma 4 decorre dalla data della comunicazione dell'adozione del decreto di concessione.
6. Decorso il termine di cui ai commi 4 e 5, eventualmente prorogato su richiesta dell'impresa, la SRA assegna un ulteriore termine perentorio di 15 giorni per adempiere, trascorso il quale il contributo è revocato.
7. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014. La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento (UE)

n. 910/2014.

8. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Art. 23 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo

1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli in loco. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono oggetto del controllo a campione di cui all'articolo 28, comma 4, anche successivamente all'approvazione della rendicontazione.
2. Le rendicontazioni presentate sono oggetto di verifica, per accertare, in particolare, che:
 - a) siano corredate dei documenti indicati all'articolo 21;
 - b) siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, lettere b) e d);
 - c) l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo complessivamente liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro;
 - d) l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario la SRA assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena la revoca del provvedimento di concessione;
 - e) per i progetti congiunti, siano rispettati i requisiti indicati all'articolo 6, comma 2, lettera b), fatto salvo quanto previsto al comma 6, pena la revoca del provvedimento di concessione per le grandi imprese;
 - f) l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
 - g) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 7 e siano imputate e documentate secondo le modalità previste nell'Allegato E;
 - h) siano rispettati i limiti minimi di spesa ammissibile previsti all'articolo 17, comma 10;
 - i) siano mantenuti i requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione ambientali 2.a) e 2.b), di cui all'Allegato D, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, lettera a);
 - j) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
 - k) siano rispettati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 7.
3. L'effettività e regolarità delle spese sostenute sono attestate, secondo quanto indicato nell'Allegato E, con la certificazione della spesa, che è oggetto di controllo con le modalità di cui all'articolo 28, comma 3.
4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
5. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato tecnico che valuta le eventuali variazioni intervenute nel progetto e la conformità tra l'intervento preventivato e quello realizzato.
6. Per i progetti congiunti, qualora a seguito di istruttoria amministrativa e tecnica la rideterminazione della spesa comporti il venir meno delle proporzioni di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), la spesa relativa ai partner viene rideterminata entro le suddette proporzioni sentito il parere del Comitato tecnico.
7. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa.
8. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro 80 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento previste normativamente. Qualora, nel caso di progetti congiunti, le distinte rendicontazioni non siano presentate nella medesima data, il termine per l'adozione dell'atto decorre per tutti i partner dalla data di presentazione dell'ultima rendicontazione trasmessa.
9. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la SRA dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
10. La liquidazione a saldo è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 31, commi 3 e 8bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito con legge 9 agosto

2013, n. 98.

Art. 24 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione in acconto o a saldo del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:

- a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso l'impresa beneficiaria sia sottoposta a procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa.

Capo VIII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 25 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti in particolare a:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema online dedicato;
- b) comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 4, comma 6;
- c) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, fatta salva la proroga autorizzata dalla SRA ai sensi dell'articolo 10, comma 5;
- d) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4;
- e) accettare la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati di cui all'articolo 16, comma 6;
- f) comunicare ai fornitori il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del contributo e verificare che sia riportato nell'oggetto delle fatture e dei giustificativi da presentare in fase di rendicontazione, ad eccezione di quelli emessi prima della comunicazione della concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 21, comma 3;
- g) rispettare gli obblighi di informazione del sostegno ottenuto, di cui all'articolo 16, comma 7;
- h) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 2 e comma 3, lettera d), ossia essere impresa iscritta al Registro imprese, in attività nel territorio regionale e non destinataria di sanzioni interdittive, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 18 e 24 in relazione al subentro e alla sospensione delle erogazioni;
- i) mantenere il requisito soggettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) inerente la liquidazione dell'impresa e le procedure concorsuali, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 18 e 24 in relazione al subentro e alla sospensione delle erogazioni;
- j) mantenere un codice ISTAT, coerente con il progetto presentato, appartenente ai settori del manifatturiero e terziario, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- k) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- l) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17 in relazione alle variazioni di progetto;
- m) mantenere la proprietà dei prototipi risultato del progetto finanziato e conservarli sul territorio regionale fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, ai fini dei controlli, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 9;
- n) presentare la rendicontazione della spesa certificata ai sensi dell'articolo 20;
- o) rispettare le tempistiche previste, in particolare la presentazione della rendicontazione entro il termine di 3 mesi dalla

- conclusione del progetto, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, fatte salve le proroghe autorizzate dalla SRA e quanto previsto dall'articolo 22, commi 5 e 6;
- p) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto che il beneficiario contribuisce ad alimentare sul sistema informatico del Programma;
- q) conservare presso i propri uffici, per 6 anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della SRA;
- r) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'articolo 26;
- s) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- t) comunicare eventuali variazioni in relazione a modifiche societarie e l'eventuale chiusura/trasferimento della sede di realizzazione del progetto, ai sensi degli articoli 17 e 18;
- u) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, commi 2 e 3;
- v) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità richieste dal sistema online dedicato per la presentazione della domanda e della rendicontazione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 27.

Art. 26 - Vincolo di stabilità delle operazioni

1. L'attività d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese decorrenti dalla data di conclusione del progetto finanziato.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
 - d) mantenere un codice ISTAT appartenente ai settori del manifatturiero e terziario, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), salvo casi motivati finalizzati al mantenimento dell'attività e dell'occupazione.
3. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 3, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 27 - Indicatori di monitoraggio

1. Ai fini di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi, gli indicatori di monitoraggio previsti sono i seguenti:

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT

- a) RCO01 - Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)

L'indicatore misura tutte le imprese che ricevono un sostegno monetario o in natura dal FESR e dal Fondo di Coesione. La dimensione dell'impresa supportata viene misurata al momento della domanda.

- b) RCO02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni

L'indicatore misura il numero di imprese che ricevono un sostegno monetario sotto forma di sovvenzioni.

- c) RCO10 - Imprese che collaborano con istituti di ricerca

L'indicatore misura il numero di imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca per la realizzazione dei progetti. La cooperazione può essere nuova o preesistente. L'indicatore comprende le partecipazioni attive ed esclude gli accordi contrattuali che non prevedono una collaborazione attiva nel progetto sostenuto.

INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

a) RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)

L'indicatore misura il contributo privato totale di cofinanziamento dei progetti sostenuti, quando la tipologia di sostegno è una sovvenzione o è basato su strumenti finanziari.

b) RCR03 - Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi

L'indicatore misura il numero di PMI che introducono innovazione di prodotto o di processo grazie al sostegno ricevuto. L'indicatore comprende anche le microimprese. È necessario che le innovazioni di prodotto o di processo siano nuove per l'impresa beneficiaria del sostegno, ma non è necessario che siano nuove per il mercato. Le innovazioni potrebbero essere state originariamente sviluppate dalle imprese beneficiarie del sostegno o da altre imprese o organizzazioni.

INDICATORI AGGIUNTIVI DI OUTPUT

a) RCR04 - Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing

L'indicatore misura il numero di PMI che introducono innovazioni organizzative o di marketing grazie al sostegno ricevuto. L'indicatore comprende anche le microimprese. L'indicatore non comprende i cambiamenti stagionali, periodici o altri cambiamenti di routine nei metodi organizzativi e di marketing e le fusioni o acquisizioni, anche se effettuate per la prima volta.

b) Grandi imprese che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi.

c) Grandi imprese che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing.

d) Numero progetti di ricerca e innovazione finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto in campo ambientale nei seguenti ambiti:

- economia a basse emissioni di carbonio, resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici, risparmio delle risorse energetiche, efficienza energetica e utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;

- economia circolare, utilizzo di materiali ecocompatibili, riuso dei residui di lavorazione e riduzione e riciclo dei rifiuti.

2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo IX VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata di realizzazione del progetto e del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti da parte della SRA, delle Amministrazioni regionale e statale e dell'Unione Europea ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere del Comitato tecnico in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

3. Le certificazioni della spesa di cui all'articolo 20 sono oggetto di controllo a campione anche successivamente alla liquidazione del contributo.

4. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5. Nell'ambito delle attività di controllo svolte dalla SRA possono essere previste forme di controllo a campione sui giustificativi di spesa o sui beni/servizi finanziati. In tali ipotesi, in caso di irregolarità rilevate nell'ambito del campione sottoposto a verifica, la spesa ammessa può essere rideterminata puntualmente o con modalità forfettaria secondo quanto previsto nell'Allegato F.

Art. 29 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario oppure per inadempimento del beneficiario che si configura, in particolare, qualora:

a) il progetto sia stato avviato prima della data di presentazione della domanda o successivamente al termine di 30 giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, fatta salva la proroga autorizzata dalla SRA ai sensi dell'articolo 10, comma 5;

b) non sia trasmessa la comunicazione di avvenuto avvio del progetto di cui all'articolo 10, comma 3 entro il termine

- perentorio assegnato dalla SRA ai sensi dell'articolo 10, comma 4;
- c) alla data di avvio del progetto, non risulti l'iscrizione al Registro imprese della sede o dell'unità operativa nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5;
 - d) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine perentorio assegnato dalla SRA, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, o sia presentata con modalità diverse da quelle previste all'articolo 22, comma 1;
 - e) non sia presentata la dichiarazione concernente la certificazione delle spese rendicontate, ai sensi dell'articolo 20;
 - f) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 23, comma 1, sia negativo oppure, nei casi previsti dall'articolo 23, comma 4, la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione;
 - g) su espresso parere del Comitato tecnico, l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il progetto realizzato si discosti significativamente da quello ammesso a contributo o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente il progetto rendicontato, ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 6;
 - h) la modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione ambientali 2.a) e 2.b), di cui all'Allegato D, comporti in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e lo stesso risulti inferiore al punteggio minimo di valutazione di cui all'articolo 15, comma 6, lettera b), ai sensi dell'articolo 17, comma 7, lettera a);
 - i) per le grandi imprese, i progetti non siano stati realizzati in forma collaborativa secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 2, lettera b), ai sensi dell'articolo 17, comma 7, lettera b);
 - j) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore al 40 per cento del preventivo approvato, ai sensi dell'articolo 17, comma 10, lettera a);
 - k) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore al 60 per cento del limite minimo previsto all'articolo 9, comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 10, lettera b);
 - l) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera d);
 - m) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 18 o non sia trasmessa la domanda di subentro entro il termine previsto all'articolo 18, comma 7;
 - n) i prototipi realizzati non rimangano di proprietà del beneficiario e non siano conservati sul territorio regionale fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, nel caso in cui le spese concernenti i prototipi non siano direttamente identificabili, ai sensi dell'articolo 17, comma 9;
 - o) le imprese beneficiarie non siano in grado di sfruttare i risultati del progetto e garantire che essi abbiano una ricaduta sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5.
3. Per quanto concerne i progetti congiunti, qualora la collaborazione effettiva non venga realizzata secondo i requisiti previsti all'articolo 6, comma 2, lettera b), il contributo concesso viene rideterminato decurtando la maggiorazione dell'intensità di aiuto prevista all'articolo 11, comma 1, lettera b), ai sensi dell'articolo 17, comma 8.
4. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 16, commi 7 e 8, la SRA – ove possibile - assegna un termine entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione. Qualora tali obblighi non siano ottemperati o non siano regolarizzati entro il termine fissato dalla SRA, il contributo complessivo concesso, come eventualmente rideterminato in fase di liquidazione a saldo, viene decurtato di un importo pari al 3%.
5. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 26, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 26, comma 5.
6. La concessione del contributo è altresì revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
7. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione nonché di rideterminazione del contributo con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
8. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 30 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. In conformità al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni si precisa quanto segue:
 - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
 - c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
 - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
 - f) il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione regionale.
3. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni è pubblicata, sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, come indicato all'articolo 13, comma 5, lettera b).
4. Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1060/2012 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'AdG dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 31 - Disposizioni finali

1. Con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti il presente bando e i relativi allegati.
2. Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste alla SRA all'indirizzo di posta elettronica industria@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata economia@certregione.fvg.it.
3. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1060/2012 sono garantite modalità di trattazione delle denunce e reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027 attraverso:
 - a) la sezione "Richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it. oppure la sezione "Filo diretto con i cittadini" al seguente link: <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezias-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezias-giulia-39934>. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti;
 - b) la sezione "Punto di contatto per l'attuazione e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE" al seguente link <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezias-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezias-giulia-39934> in relazione alle segnalazioni di casi di violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Art. 32 – Rinvio e riferimenti normativi

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni generali e di settore, come richiamate nelle premesse della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente bando e alla legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), non trova applicazione per il presente bando l'articolo 31 della legge regionale 7/2000, relativo al divieto generale di contribuzione.

Allegato A

(Rif. art. 2 c. 1 lett. g), art. 6 c. 1, art. 15 c. 4)

AREE DI SPECIALIZZAZIONE E TRAIETTORIE DI SVILUPPO DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S4)

Area	Traiettorie di sviluppo
<p>TRANSIZIONE ENERGETICA, ECONOMIA CIRCOLARE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE</p>	<p><u>1. Applicazione dell'economia circolare a livello di sistema (area, rete, filiera)</u> La transizione da sistemi economici lineari a sistemi economici circolari richiede in molti casi una visione più ampia di quella che la singola PMI può mettere in campo. Per tale motivo, è necessario accompagnare tale transizione attraverso l'implementazione di strumenti a supporto delle PMI, dei Consorzi di sviluppo economico locale, dei Cluster, in modo che diventino essi stessi, a loro volta, parte attiva nella transizione in un'ottica di sistema (area, rete, filiera).</p> <p><u>2. Edifici energeticamente sostenibili</u> La riduzione della domanda di energia del patrimonio edificato è un grande stimolo allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e alla loro integrazione in sistemi energeticamente efficienti. Si pensi allo sviluppo di nuovi materiali e metodologie di costruzione nonché di calcolo energetico, di soluzioni impiantistiche basate su fonti energetiche alternative e rinnovabili per la loro integrazione negli edifici, di tecnologie per la conversione e lo stoccaggio dell'energia prodotta da fonti non programmabili per aumentare l'autoconsumo dei singoli edifici o di gruppi di edifici, di soluzioni IT per una gestione energetica intelligente degli edifici. Nel processo di transizione energetica verso una società a basse emissioni di carbonio, la significativa massa di investimenti che verrà mobilizzata con i fondi europei ed in particolare con lo European Green Deal per ridurre il fabbisogno di energie fossili andrà a costituire, per l'intera filiera dell'edilizia regionale, un driver straordinario per mobilizzare la ricerca e favorire lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche in questo settore che, a livello regionale, potrebbe interessare nei prossimi anni 100.000 edifici per un controvalore di 5 miliardi di euro.</p> <p><u>3. Sistemi di massima efficienza energetica per l'industria</u> La riduzione della domanda regionale di energia fossile per i grandi processi industriali nei settori di attività a più alta intensità energetica (acciaio, metalmeccanica, legno, carta..) guida lo sviluppo di soluzioni tecnologiche basate sul recupero dei cascami termici in un'ottica di simbiosi energetica industriale, di nuovi vettori energetici per il trasporto su grandi distanze di energia sostenibile (H₂, P2G, biometano, corrente continua), di sistemi di stoccaggio ad alta densità energetica, di soluzioni ibride in grado di coprire una domanda puntuale di energia finale molto significativa che difficilmente può essere garantita dalle risorse rinnovabili disponibili in regione. Lo spostamento di questi grandi volumi di energia verde richiesti dai settori industriali più energivori impone la riconversione delle infrastrutture energetiche esistenti nei limiti del possibile ed un'ulteriore infrastrutturazione per il trasporto su scala internazionale di nuovi vettori energetici basati su fonti energetiche rinnovabili. Tale processo di integrazione orizzontale richiederà una rete intelligente e sarà il motore della crescente digitalizzazione dei processi per la produzione, il trasporto e l'utilizzo finale dell'energia.</p> <p><u>4. Smart grids</u> Reti flessibili e fortemente automatizzate basate su fonti rinnovabili e sviluppate con logiche partecipative rappresentano il futuro dei sistemi energetici. Il monitoraggio con strumenti dettagliati, l'elaborazione e lo scambio dei dati registrati in tempo reale possono favorire soluzioni lato domanda e facilitare la pianificazione e le operazioni future della rete, aumentando l'efficienza. Le reti intelligenti permettono di monitorare ed integrare meglio le FER, riducendo le interruzioni di fornitura e consentendo una maggiore penetrazione delle stesse. Tale obiettivo favorirà lo sviluppo di tecnologie per lo sviluppo e la gestione digitalizzata delle infrastrutture, volte a garantire l'affidabilità, l'efficienza, la flessibilità e la resilienza del sistema energetico regionale, nazionale ed internazionale. Mobilizzerà una filiera regionale molto diversificata in grado di produrre circa 7 miliardi all'anno di fatturato. Oltre agli aspetti tecnici, strutture sociali come le Comunità dell'energia possono favorire la</p>

	<p>transizione energetica verso sistemi che ora possono produrre, condividere e vendere la loro energia con un'indipendenza diversa dal passato.</p>
<p>FABBRICA INTELLIGENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE NELLE FILIERE DEL MADE IN ITALY</p>	<p>1. Soluzioni e tecnologie per l'innovazione di prodotto Tecnologie per realizzare innovazioni di prodotto, nuovo o esistente, mediante la ricerca, lo sviluppo o l'adozione di metodologie e soluzioni innovative e/o di Intelligenza Artificiale. L'uso dell'ingegnerizzazione data driven ed ecodesign indirizzata a introdurre nuove funzionalità di prodotto/macchine/impianti intelligenti, con attenzione alla loro cybersecurity. <i>1 Smart systems and machines</i> Ad esempio tecnologie in grado di monitorare e controllare, anche da remoto, l'operatività del prodotto, e nuovi servizi di assistenza da remoto, anche per la manutenzione predittiva. Sistemi con sensoristica avanzata, interventi di revamping digitale, tecnologie di networking per Internet of Things, sistemi di controllo processo/controllo macchina (applicazioni cloud based). Sistemi zero defects. Sistemi di visualizzazione delle informazioni e modalità di dialogo uomo macchina, come chatbot o assistente virtuale. <i>2 Smart product</i> Ad esempio attraverso lo sviluppo di tecnologie quali il digital twin di prodotto, prodotti tailormade, riconfigurazione prodotti con tecnologie additive, o innovazioni propedeutiche e/o finalizzate alla servitizzazione. <i>3 Sistemi robotici avanzati, tecnologie di mecatronica ed automazione evoluta</i> Sono inclusi nella traiettoria, ad esempio, i sistemi di interazione uomo macchina avanzati (chatbot), sistemi modulari mecatronici ad alta flessibilità, sistemi di automazione adattativi e sistemi collaborativi (cobot). <i>4 Tecnologie di lavorazione innovative</i> Sono inclusi nella traiettoria gli utensili in grado di lavorare sfruttando più tecnologie contemporaneamente (utensili e ultrasuoni, laser e deformazione plastica) e le micro lavorazioni. <i>5 Materiali innovativi e trattamenti rivestimenti</i> Ad esempio, adozione e sviluppo di materiali innovativi ed intelligenti ("a memoria") e nuovi trattamenti/rivestimenti. <i>6 Sostenibilità</i> Sono inclusi prodotti che, fin dalla progettazione, sono ecofriendly mediante l'utilizzo efficiente delle risorse, a basso impatto ambientale, zero waste in logica di economia circolare e Life Cycle Assessment (impatto ambientale in tutto il ciclo di vita del prodotto) e rispondenti alle "4R" Repair, Remanufacture, Reuse, Recycle.</p> <p>2. Sviluppo sostenibile e resilienza commerciale per le filiere del Made in Italy regionale Rientrano tutte le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione che consentano una elevazione del grado di sostenibilità o una maggiore circolarità dei materiali ed elementi che compongono i prodotti, servizi, edifici o soluzioni relative alle filiere manifatturiere del made in Italy regionale. All'interno di tale ambito sono altresì ricomprese le azioni propedeutiche e necessarie per il raggiungimento di tali finalità quali, a titolo esemplificativo, l'implementazione tecnologica e digitale del prodotto o dei processi logistici aziendali, la valorizzazione dei processi produttivi in filiera corta e delle materie prime regionali, il design thinking e l'open innovation applicata ai prodotti e servizi nonché nuove forme di certificazione e comunicazione per la valorizzazione dell'identità aziendale o di prodotto sviluppata attraverso il processo di innovazione in atto. Risultano altresì strategiche tutte le innovazioni volte all'implementazione di sistemi commerciali resilienti di nuovi canali di comunicazione e distribuzione anche digitali, con particolare attenzione alle mutevoli richieste espresse dai mercati, nazionali o internazionali, ovvero da segmenti emergenti della società quali ad esempio i settori collegati alla silver economy o alla green economy.</p> <p>3. Soluzioni e tecnologie per l'innovazione di processo Miglioramento nei processi produttivi tramite l'efficiente utilizzo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale e, in particolare, della valorizzazione dei dati (data driven enterprise), l'adozione e lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche di Decision Support System. <i>1 Big Data collection and management</i> Ad esempio, digital twin di processo, sistemi di raccolta ed analisi dei dati di processo anche in ottica cloud computing, sensorizzazione dei processi, integrazione, interconnessione in logica IoT e</p>

	<p>M2M (Machine to Machine), sistemi per la manutenzione predittiva, sistemi gestionali MES, ERP, SaaS (Software as a Service) e schedulatori.</p> <p><i>2 Produzione ad alto valore aggiunto</i> Sono incluse tecnologie additive, tecniche di realtà aumentata, produzione personalizzata, senza difetti (anche con tecnologie mirate al manifatturiero come la Machine Vision), ottimizzazione processo in tempo reale, gestione integrata qualità/manutenzione/logistica. Adozione di robotica avanzata, sistemi di logistica interna 4.0 anche con movimentazione a guida autonoma, sistemi riconfigurabili ed adattivi, monitorati in tempo reale, utilizzo di tecnologie "indossabili" (occhiali, orologi, tablet interconnessi) e gli interventi di revamping digitale su macchinari e impianti già presenti in azienda.</p> <p><i>3 Cybersecurity</i> Ad esempio, adozione di sistemi di protezione digitale, in ottica protezione dei processi produttivi.</p> <p><i>4 Sostenibilità</i> Sono inclusi i processi tesi alla riduzione degli scarti, il re-/de-manufacturing, efficientamento energetico e l'uso delle risorse in logica di Life Cycle Assessment (impatto ambientale in tutto il ciclo di vita del processo).</p> <p><u>4. Tecnologie per la gestione e lo sviluppo dell'organizzazione</u> Metodi, soluzioni e tecnologie per la gestione e lo sviluppo dell'organizzazione aziendale, per il ripensamento dei processi di fornitura, la collaborazione verticale/orizzontale tra aziende e l'implementazione di nuovi modelli di innovazione di tipo "aperta".</p> <p><i>1. Nuovi modelli di Business</i> Ad esempio, business orientati ai servizi, "manifattura come servizio", condivisione di business.</p> <p><i>2. Supply chain 4.0</i> Ad esempio, logistica integrata cliente-fornitore, smart/digital supply chain, supply chain event management, digital twin della logistica.</p> <p><i>3. Open Innovation</i> Ad esempio, strumenti e metodi organizzativi tendenti ad integrare competenze trasversali a settori merceologici e produttivi differenti.</p> <p><i>4. Sostenibilità</i> Sono inclusi interventi di CSR e lo sviluppo dell'economia circolare, comprendente tutta la gestione della fabbrica/impresa e di decarbonizzazione dell'attività industriale.</p> <p><u>5. Innovazione dei sistemi sociali e valorizzazione delle risorse umane nel manifatturiero</u> Lo sviluppo delle imprese, delle competenze e dei mercati rappresenta un driver fondamentale per traguardare le sfide sociali ed economiche della Regione. Diventa pertanto strategico prevedere innovazioni sostanziali dei processi organizzativi aziendali o dei modelli di business, ponendo una particolare attenzione all'impatto sul sistema territoriale nel quale le imprese operano. Si ritiene altresì strategico un sistema di gestione Human centered nel manifatturiero per lo sviluppo e l'implementazione di competenze nuove o aggiuntive da porre in essere in tutti i piani di formazione, pratici e/o teorici, finalizzati ad accrescere le skills manageriali, digitali, soft e di sostenibilità ambientale indispensabili per consentire la proficua adozione ed implementazione delle tecnologie ed innovazioni. A titolo esemplificativo, rientrano lo sviluppo di progetti in filiera corta, le iniziative volte al rafforzamento della responsabilità sociale di impresa, l'implementazione di metodologie e tecnologie per la personalizzazione dei prodotti o servizi, la servitizzazione dei sistemi di offerta nonché lo sviluppo di sistemi di collaborazione e di interfacce uomo-macchina (HMI), lo sviluppo della sicurezza e dell'ergonomia nel lavoro digitalizzato orientato ad un'interazione più efficace ed efficiente tra uomo e nuove tecnologie, anche in potenziale ottica smart working nonché lo sviluppo, l'introduzione e l'applicazione di metodi e/o strumenti per il digital and green reskilling del capitale umano, anche in considerazione del suo invecchiamento attivo (active ageing).</p>
<p>TECNOLOGIE MARITTIME - SUSTAINABLE</p>	<p><u>1. Green mobility: tecnologie, sistemi e soluzioni per la produzione e l'esercizio di mezzi marittimi e per i porti commerciali e turistici</u> <i>- Efficienza energetica nei processi produttivi</i> Interventi di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio e organizzativa, finalizzati alla realizzazione di processi produttivi a ridotto consumo energetico e al recupero e riuso di cascami di energia, attraverso lo sviluppo di reti di scambio energetico di prossimità.</p>

<p>WATERBORNE MOBILITY AND ITS LAND CONNECTIONS</p>	<p>- <i>Sviluppo di tecnologie per la nautica elettrica: soluzioni energetiche da fonti rinnovabili finalizzate a sviluppare la rete dei marina regionali come hub energetico e sistemi per le imbarcazioni.</i> Interventi di innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio, organizzativa e di mercato, finalizzati sia all'accelerazione della trasformazione elettrica dei mezzi nautici, sia all'evoluzione dei porti e approdi turistici in produttori di energia da fonti rinnovabili, nonché all'uso potenziale del parco nautico quale sistema di accumulo energetico per la rete energetica regionale.</p> <p>- <i>Manutenzione dei fondali dei canali portuali</i> Interventi di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio, finalizzati a realizzare sistemi e servizi per il mantenimento della batimetria dei canali portuali attraverso una gestione continua del sedimento, capaci di annullare la necessità di dragaggi.</p> <p><u>2. Smart mobility: tecnologie, sistemi e soluzioni intelligenti per navi, cantieri, porti e le loro connessioni terrestri</u></p> <p>- <i>Data Driven Life Cycle Design</i> Interventi di innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio, finalizzati allo sviluppo di metodologie e sistemi di analisi dei dati di monitoraggio in esercizio, e di metodologie e sistemi di progettazione anche basati su gemelli digitali dell'intero ciclo di vita dei mezzi marittimi integrando i dati di monitoraggio in esercizio, con l'obiettivo di incrementare sicurezza, efficienza e funzionalità, e di ridurre l'impatto ambientale e l'uso dei materiali.</p> <p>- <i>Sviluppo di gemelli digitali dei porti/interporti/rete ferroviaria ed eventualmente stradale regionali, con integrazione anche del sistema ambientale e rete di monitoraggio</i> Interventi di innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio, finalizzati allo sviluppo di strumenti virtuali – gemelli digitali – di gestione del sistema portuale/interportuale regionale e dei loro collegamenti, in integrazione con lo sviluppo di strumenti virtuali di gestione del sistema ambientale marittimo e della sua rete di monitoraggio, con l'obiettivo di raggiungere una migliore ottimizzazione gestionale dell'intero sistema, anche dal punto di vista dell'impatto ambientale;</p> <p>- <i>Sharing: sviluppo di natanti finalizzati allo sharing per finalità di turismo</i> Interventi di innovazione tecnologica di prodotto/servizio, organizzativa e di mercato, finalizzati allo sviluppo di mezzi nautici - prioritariamente elettrici - idonei alla condivisione d'uso e alla relativa interfaccia a terra e utente, con l'obiettivo di accelerare la transizione verso il paradigma MAAS (mobility as a service) per il turismo nautico.</p> <p><u>3. Sea Made in FVG: tecnologie, sistemi e soluzioni per la competitività e la resilienza del territorio</u></p> <p>- <i>Sviluppo di una struttura settoriale di servizi aggregati a supporto delle PMI per la crescita tecnologica, la creazione di filiere innovative, il capacity building e la rappresentanza nelle piattaforme e iniziative europee di innovazione</i> Interventi di innovazione organizzativa, finalizzati all'aggregazione dell'offerta di servizi alle PMI attraverso la realizzazione e animazione di una piattaforma specialistica settoriale tesa a favorire: (i) l'incontro tra imprese e con il sistema scientifico secondo il paradigma dell'open innovation e anche per favorire la creazione di nuova impresa; (ii) lo sviluppo delle competenze di innovazione - anche strategica - e (iii) la realizzazione di un sistema di rappresentanza delle filiere locali negli ambiti europei e internazionali.</p> <p>- <i>Materiali e sistemi sostenibili strutturali e di allestimento</i> Interventi di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio, finalizzati allo sviluppo di applicazioni e processi applicativi efficienti, sostenibili e circolari per la costruzione e l'arredamento navale e nautico.</p> <p>- <i>Domotica e automazione dei sistemi di bordo e del sistema nave</i> Interventi di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio, finalizzati allo sviluppo di applicazioni e impianti miranti all'incremento dell'accessibilità, del comfort e della sicurezza, anche connessa ad attacchi biologici, dei mezzi per la mobilità sulle vie d'acqua, all'automazione interna agli stessi, della navigazione e della interconnessione con i sistemi e le infrastrutture di terra.</p>
<p>SALUTE, QUALITÀ</p>	<p><u>1. Sistemi e soluzioni per il mantenimento della salute e il supporto alla cura: nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, nutrizione medica e cosmetica funzionale</u> Processi innovativi di ricerca, sviluppo, validazione e produzione di nuovi prodotti - nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, alimenti personalizzati, alimenti per utilizzo a fini medici speciali e cosmetici funzionali - anche in base al profilo genetico individuale. Questi prodotti</p>

**DELLA VITA,
AGROALIMENTARE
E BIOECONOMIA**

includono, ad esempio, probiotici, postbiotici prebiotici, simbiotici, estratti vegetali o da alghe e micro alghe e loro diverse formulazioni, nonché modulatori del microbioma in ambito cosmetico.

A tal fine, grazie alla sinergia tra industria, ricerca di base e ricerca clinica utilizzando anche Big Data, tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) e Internet of Things (IoT) verranno identificati e caratterizzati da un punto di vista chimico, biologico e farmacologico, nuovi prodotti in ambito umano e veterinario sviluppate innovazioni di processo industriale e confezionamento sempre più efficienti, sostenibili e rispettosi dell'ambiente anche con specifiche analisi di mercato, strategie di marketing, certificazione di prodotto, protezione intellettuale e autorizzazione al commercio.

Questi sistemi e soluzioni hanno l'obiettivo di:

- a) sviluppare e diffondere un'appropriata cultura, in ambito medico e sociale, per il mantenimento in buona salute della popolazione;
- b) contribuire alla prevenzione delle malattie e alla promozione della salute durante tutto l'arco della vita (in relazione all'età, allo stato di salute e all'attività lavorativa);
- c) applicare soluzioni nutrizionali mediche che migliorino e supportino gli esiti clinici di specifiche patologie;
- d) rafforzare la competitività delle aziende regionali sui mercati nazionali ed internazionali in forte crescita, con conseguente stabile sviluppo economico ed occupazionale del territorio. Gli obiettivi conseguiti potranno contribuire ad una maggiore sostenibilità economica del sistema socio sanitario regionale.

2. Soluzioni e sistemi biomedicali innovativi: sviluppo integrato di dispositivi medici

Ricerca e sviluppo di soluzioni biomedicali innovative per una medicina personalizzata, sostenibile ed ecosostenibile volta alla salute umana ma che tenga conto anche dell'ambito veterinario e dei fattori ambientali che determinano il mantenimento o la perdita della salute in un'ottica di "One Health" per percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione sempre più veloci ed affidabili, per la produzione e la commercializzazione di dispositivi medici e/o di servizi tra cui:

- a) dispositivi per protezione individuale, terapia, anche mediante dispositivi a base di sostanze, riabilitazione, esplorazione funzionale, diagnostica per immagini digitali in ambito umano e pre-clinico e nella sperimentazione di nuovi mezzi di contrasto per la diagnostica clinica umana e veterinaria;
- b) dispositivi impiantabili realizzati anche con nuovi biomateriali integrando tecnologie di produzione additiva, realtà aumentata e virtuale, robotica ed Intelligenza Artificiale (IA);
- c) bioreattori per ingegneria tissutale, medicina rigenerativa e terapie cellulari;
- d) servizi innovativi, anche in outsourcing, dei citati dispositivi medici e/o di bionanosensori avanzati in ambito implementativo e manutentivo integrati con sistemi digitali, quali Internet of Things (IoT) e IA;
- e) diagnostica in vitro che comprende la ricerca e lo sviluppo di piattaforme tecnologiche per la diagnostica umana e la sorveglianza epidemiologica (includendo la diagnostica veterinaria, alimentare e ambientale) con test molecolari, test rapidi, dispositivi point of care integrati per ottimizzare i servizi socio sanitari con attività diagnostica ospedaliera e ambulatoriale.

Le innovazioni previste potranno trarre vantaggio dalla presenza di un sistema integrato di biobanking e da un possibile percorso condiviso di validazione fra le imprese, le strutture sanitarie e di ricerca regionali.

In tale traiettoria si svilupperanno sistemi di Digital Twin per i citati dispositivi medici per la raccolta di Big Medical Data con tecnologie Internet of Medical Things (IoMT).

Per massimizzare ed ottimizzare l'integrazione, verranno sviluppati sistemi e soluzioni innovativi di informatica applicabili sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale integrati con bioimmagini, biosegnali e dati provenienti dai dispositivi medici e dai laboratori di analisi confrontabili con quelli reperiti in ambito agroalimentare, veterinario e ambientale allo scopo di federare database e repository di Big Medical Data da elaborare con algoritmi di AI su Cloud High Performance Computing (HPC), Data Center pubblici e privati, prevalentemente regionali.

3. Soluzioni e sistemi di active & assisted living per il supporto alla fragilità

Sviluppo integrato di soluzioni tecnologiche innovative che pongono le premesse anche per nuove soluzioni organizzative, per gli ambienti di vita e la domiciliarità, per la promozione di corretti stili di vita e per il monitoraggio dello stato di salute e la cura delle persone fragili.

Tali soluzioni sono concepite attivando percorsi di innovazione sociale che riguardano i processi, quali ad esempio, l'uso di modalità di co-progettazione tra i diversi attori coinvolti, sempre tenendo

conto della centralità dell'individuo.

Le soluzioni abitative, organizzative e tecnologiche progettate con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, sono indispensabili per servizi domiciliari innovativi e sostenibili da correlare con i servizi alla persona anche in funzione di progetti di vita indipendente.

A titolo esemplificativo, i Big Data alimentati dai sistemi e dalle soluzioni di questa traiettoria, quali i dispositivi medici di telemedicina, app, ausili, protesi, ed anche sistemi di teleassistenza, tecnologie indossabili domotica ed impiantistica verrebbero integrati con tecnologie di Internet of Things (IoT) ed elaborati con algoritmi predittivi di Intelligenza Artificiale (IA) nel rispetto del quadro normativo sulla privacy, in un'ottica di un «design for all», per essere così utilizzati da tutti i portatori di interesse.

Le sperimentazioni di «Abitare possibile» previste dalla normativa vigente, completate con soluzioni tecnologiche sviluppate nell'ambito di questa traiettoria, potrebbero introdurre forme abitative innovative, da integrare con esperienze innovative di welfare di prossimità e di sviluppo delle comunità attorno alle persone con fragilità come ad esempio i «condomini solidali» che promuovono e valorizzano l'autonomia delle persone.

I temi trattati in questa traiettoria dovranno, inoltre, mettere in campo soluzioni e sistemi in grado di garantire l'integrazione di dati afferenti alle persone fragili sul territorio con un adeguato equilibrio tra aspetti tecnologici e umani (Human&Tech) promuovendo innovazione di processo, di sistema e sociale attraverso l'utilizzo del Fascicolo Sanitario Sociale Elettronico (FSSE) nel quale saranno così presenti tutte le informazioni sanitarie e socio sanitarie del cittadino.

Questo verrà ottenuto grazie a soluzioni e sistemi software innovativi per la raccolta, aggregazione ed elaborazione dei dati sanitari e socio sanitario assistenziali da integrare, previa condivisione con i competenti gestori, all'interno del FSSE con un sistema di rete informatico interoperabile ed accessibile evitando la frammentazione e dispersione dei dati e delle loro fonti, nel rispetto dei consensi ricevuti e della qualità e sicurezza informatica, e con un co-design continuo dei servizi digitali.

4. Soluzioni e sistemi per terapie innovative: sviluppo integrato di farmaci e biofarmaci (biotech) per una medicina personalizzata e sostenibile

Per una medicina personalizzata, traslazionale, sostenibile ed ecostenibile, nell'ambito delle «unmet clinical needs», si includono:

- a) lo sviluppo di piattaforme biotecnologiche avanzate per la produzione di:
- ATMP-Advanced Therapy Medicinal Products;
 - farmaci biologici (proteine ricombinanti/anticorpi monoclonali, biosimilari);
 - vaccini a uso umano e veterinario;

- b) la valorizzazione di piattaforme di «drug discovery» nel settore umano e veterinario per:
- «drug-repurposing»;
 - nuovi API (Active Pharmaceutical Ingredients)

- c) le strategie di implementazione delle terapie innovative in ambito clinico e la profilazione farmaco genetica/genomica;

- d) il riciclo e riutilizzo degli scarti chimici e/o biochimici della produzione farmaceutica.

Le filiere si integrano con strutture di supporto per studi clinici di fase I e II, comprendenti ATMP, screening farmacologici, «Structural Based Drug Design» (SBSS) e colture organotipiche.

La realizzazione di servizi avanzati di prevenzione, diagnosi, personalizzazione della terapia e monitoraggio della stessa avvengono attraverso l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale (AI), lo sviluppo di processi di Machine Learning e la modellistica molecolare (metodologie in silico computazionali per screening reali e virtuali) grazie all'utilizzo di High Performance Computing (HPC) anche nel rispetto del quadro normativo sulla privacy.

5. Sviluppo di un approccio bioeconomico integrato per l'aumento di valore delle risorse territoriali favorendo la sicurezza (safety and security) delle produzioni e la resilienza delle catene del valore del sistema imprenditoriale regionale, attraverso l'integrazione di interventi di innovazione su filiere sostenibili e circolari capaci di portare valore al consumatore

Declinazione operativa degli elementi della traiettoria (Roadmap): tale obiettivo strategico potrà essere raggiunto con:

- a) un'agricoltura e un allevamento innovativi (includere selvicoltura, acquacoltura e maricoltura) sostenibili (anche attraverso pratiche agro ecologiche), realizzate considerando anche:

- l'impatto dei cambiamenti climatici, costieri e lagunari;
 - la fertilità dei suoli;
 - la disponibilità idrica;
 - b) l'innovazione industriale attraverso: 1) l'efficienza dei processi aziendali e di filiera; 2) il packaging e la conservazione; 3) la tracciabilità e identificabilità; 4) la sostenibilità ambientale dei materiali prodotti e utilizzati; 5) la funzionalizzazione delle componenti e/o dei prodotti; 6) l'applicazione di tecniche biomolecolari avanzate; 7) la creazione di alimenti "nuovi" e/o più sicuri, anche funzionali e in relazione ai segmenti dei mercati di destinazione (inclusi gli alimenti per animali da reddito e da compagnia); 8) la riduzione delle "impronte" chimica e idrica.
- Tutto questo anche attraverso:
- la collaborazione con professionisti e/o PMI e/o START UP innovative;
 - nuovi strumenti di promozione connessi alle attività economiche nel territorio, anche attraverso approccio LEADER, coinvolgendo cioè anche altri soggetti rappresentativi del territorio.

6. Valorizzazione delle potenzialità del territorio sostenendo lo sviluppo di comunità locali smart e resilienti nel pieno rispetto della biodiversità, degli ecosistemi montani, rurali e costieri (compresi i loro servizi ecosistemici) e integrando nello sviluppo economico, sociale ed ambientale i concetti di circolarità e sostenibilità delle catene del valore bioeconomiche allargate (ovvero comprensive della logistica, della distribuzione e della commercializzazione). Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso la produzione di bioenergia da fonti rinnovabili, di nuovi prodotti bio based, lo sviluppo di filiere di valore anche sociale con l'impiego di tecnologie innovative (incluse le bioraffinerie), lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici e l'adozione di soluzioni basate sulla natura (NBS)

Nella declinazione operativa degli elementi della traiettoria (ROADMAP) si dovrà in particolare tenere presente i seguenti domini:

- a) la produzione di risorse rinnovabili provenienti dall'agricoltura, dall'allevamento, dalla silvicoltura, dalla maricoltura e dall'acquacoltura;
- b) l'utilizzo di sottoprodotti dei processi produttivi e delle materie prime seconde ed "end of waste" raccolte sul territorio regionale, anche attraverso i diversi sistemi di conferimento agli impianti di recupero di rifiuti o il riutilizzo di beni/prodotti derivanti comunque dal territorio;
- c) il destino di esuberanti ed "end of life" della bioeconomia (non solo agroalimentare) garantendo l'aumento di circolarità anche a favore delle fasce deboli.

La traiettoria include la definizione e adozione di soluzioni e tecnologie innovative per la protezione, il ripristino, l'osservazione e la valorizzazione del capitale naturale che fornisce servizi ecosistemici anche al fine di favorire la biodiversità oltre che la conservazione di alcuni habitat secondari (habitat che dipendono dall'azione dell'uomo quali ad esempio prati, pascoli) e delle specie ad essi associate. Rientrano in questa traiettoria anche le soluzioni (ad esempio soluzioni basate sulla natura) applicate alla definizione, valutazione, progettazione, realizzazione, gestione, monitoraggio e dismissione delle infrastrutture (reti tecnologiche, di trasporto, di distribuzione di acqua ed energia, scuole, ospedali, musei etc.) con lo scopo di mitigarne l'impatto sul capitale naturale, sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici durante il ciclo di vita e/o a renderle più resilienti ai cambiamenti climatici e agli eventi estremi.

7. Introduzione di sistemi innovativi di raccolta, integrazione, condivisione e distribuzione dei prodotti e delle informazioni ad essi correlate (logistica diretta ed inversa o accoppiata del prodotto e del dato) al fine di creare valore per tutte le componenti della catena bioeconomica allargata

Declinazione operativa degli elementi della traiettoria (Roadmap) tale obiettivo strategico potrà essere raggiunto con:

- a) lo sviluppo e validazione di nuovi modelli di business attraverso la disponibilità di dati "open" resi fruibili da terze parti o da privati anche in considerazione dei nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti e delle situazioni di consumo (e-commerce, home delivery) o derivanti dalla necessaria resilienza delle comunità locali;
- b) l'agevolazione della raccolta e condivisione dei dati relativi alle catene del valore bioeconomiche allargate da parte di soggetti privati che rendano fruibili, al pari dei soggetti pubblici, le proprie informazioni (Big data), affinché queste vengano elaborate e rese utili nell'incrementare il valore delle produzioni;

	<p>c) l'informazione ai consumatori sui prodotti della bioeconomia (non solo agroalimentari), anche in riferimento agli attori della catena di valore (non solo professionali), alla tracciabilità, all'origine, ai valori nutrizionali e agli aspetti di sostenibilità e circolarità, e coinvolgerli nella creazione di valore, anche tramite strumenti digitali di dialogo e raccolta dati.</p>
<p>CULTURAL HERITAGE, DESIGN, INDUSTRIA DELLA CREATIVITÀ, TURISMO</p>	<p>Traiettorie 1. Creazione di sistema per le Imprese culturali e creative (ICC) Migliorare e implementare la competitività, l'acquisizione di competenze, i partenariati nazionali e internazionali e ottimizzare le forniture di competenze, materiali e tecnologie tra PPP. Il criterio dominante è l'innovazione organizzativa, che conseguentemente in fase precedente o successiva sulla base delle attività del PPP diviene complementare ai fini dello sviluppo dei progetti. La traiettoria riguarda, in sintesi, i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interconnessione con le strutture di ricerca come le università, i poli scientifici e tecnologici, i Poli di formazione per l'acquisizione di competenze personali, nuovi addetti, conoscenza delle tecnologie e dei materiali innovativi utili alla sostenibilità economica, ambientale, sociale e quindi all'inclusività dei prodotti, materiali e tecnologie utilizzati e dei modelli operativi e aziendali. - Favorire la nuova imprenditoria e sviluppare i poli di innovazione. - Contribuire alla qualificazione della formazione delle risorse umane. - Migliorare la competitività e l'innovazione del sistema produttivo tradizionale. - Rafforzare e migliorare i sistemi di reti di imprese e cluster. - Rafforzare la ricerca scientifica applicata. - Migliorare e diffondere il trasferimento tecnologico con la formazione e le attività dirette con le imprese. - Sviluppo di partenariati europei ed extra europei. <p>2. Ricerca Sviluppo Innovazione Tecnologica per le Imprese culturali e creative (ICC) R&S per la creazione e l'utilizzo di nuove tecnologie, nuovi materiali, contenuti innovativi e nuovi approcci utili per la realizzazione di servizi, prodotti e contenuti da immettere sul mercato. Il criterio dominante è quello di fare ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, di contenuti e di prodotti. Il criterio 1 (Tecnologie) e 2 (innovazione di prodotto/di servizio) sono quindi correlati in sinergia. La traiettoria riguarda in sintesi i seguenti punti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ricerca e sviluppo di tecnologie per la digitalizzazione e per la connessione di cose e persone, per la fruizione del patrimonio tangibile e intangibile (es VR, AR, MR) la conservazione, la gestione, la promozione di tutto il territorio (dalle montagne al mare), protezione dei dati, dei diritti d'autore e brevetti, co-creazione di opere, la realizzazione di nuovi servizi e sistemi di vendita e promozione anche in remoto, l'inclusività fisica, culturale e sociale; b) ricerca e sviluppo - Nuovi materiali, contenuti e tecnologie avanzate per il design, il restauro, la conservazione, gli edifici storici e artistici e il patrimonio tangibile e intangibile, l'inclusività sociale e fisica, e la produzione sostenibile; c) sviluppo di approcci e tecnologie volte a favorire la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici in supporto allo sviluppo del Green Deal. <p>3. Turismo 4.0 new business model La traiettoria propone in modo pervasivo l'utilizzo delle tecnologie digitali per la crescita e lo sviluppo dell'intero settore turistico. È importante costruire una vera e propria filiera digitale a servizio delle imprese turistiche sia per la predisposizione di nuovi prodotti turistici, sia per efficientare le decisioni di acquisto di prodotti provenienti da mercati locali e di riduzione delle emissioni ambientali e di recupero degli scarti. È però altrettanto importante offrire modalità semplici, accessibili, vicine all'utente turista per catturare la sua attenzione e fare in modo che scelga le località della nostra regione. Infine, i sistemi 4.0 dovranno essere funzionali all'individuazione delle esigenze e delle movimentazioni dei turisti sul territorio, al fine di consentire un miglioramento delle offerte profilate su misura degli stessi turisti ed un efficientamento dei sistemi e miglioramento dell'utilizzo delle risorse e dei flussi di trasporto dedicati.</p> <p>4. Sustainable innovations to build greener destinations La traiettoria mira a promuovere un'offerta turistica non "di massa" che possa valorizzare le specificità territoriali naturalistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio, anche attraverso la trasformazione in chiave ecosostenibile dell'intera filiera turistica regionale (strutture ricettive,</p>

forniture, trasporti, commercializzazione di prodotti locali, interventi di formazione eco attiva per il personale e per l'utenza) che avrà il compito di coinvolgere ed accompagnare le aziende verso l'adozione di marchi di sostenibilità.

La diversificazione dell'offerta turistica regionale, per l'attrazione di segmenti di mercato ulteriori rispetto a quelli tradizionalmente polarizzati sui prodotti turistici "mare" e "montagna", risponde altresì all'esigenza di una più marcata destagionalizzazione, garantendo nuove opportunità di reddito anche nelle aree distanti dai principali poli di attrazione turistica.

L'intento è di accrescere una coscienza ambientale dei fruitori, valorizzando le eccellenze regionali per favorire l'attrattività di un turismo più "ricercato", che rispetti pienamente territorio e paesaggio, anche nell'ottica di un'individuazione quale "destinazione turistica verde".

Per il pieno raggiungimento della finalità è prevista la realizzazione di una catena unica di sharing, nell'ambito di un progetto di sistema che, coinvolgendo anche la pubblica amministrazione, contribuisca ad accrescere l'attrattività del territorio regionale quale destinazione turistica "verde"/ecosostenibile valorizzando i processi di attuazione rivolti alla sostenibilità, all'utilizzo di energie sostenibili, all'ambiente marittimo e alpino, al patrimonio culturale (cultural heritage).

Allegato B

(Rif. articolo 5 commi 2 e 3)

SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE

1) ATTIVITÀ ESCLUSE DAGLI AIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021 RELATIVO AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E AL FONDO DI COESIONE

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti "de minimis" o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
 - ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
 - ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii) gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

2) ATTIVITÀ ESCLUSE DI CUI ALLA LETTERA B DELL'ALLEGATO V AL REGOLAMENTO (UE) 2021/523 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 MARZO 2021 CHE ISTITUISCE IL PROGRAMMA INVESTEU E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2015/1017

- 1) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- 2) nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- 3) prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
- 4) attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- 5) gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
- 6) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- 7) attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- 8) attività di sviluppo immobiliare, quale un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ri-locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
- 9) attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
- 10) attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- 11) smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- 12) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
 - a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
 - b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
 - c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione;
- 13) investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;
 - b) discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;
- 14) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
- 15) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:

- a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
- b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

Allegato C

(Rif. art. 4 c. 3 lett. c), art. 13 c. 3 lett. a) n. 2)

MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

La verifica ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

A) Sostenibilità finanziaria del progetto: $ST / F \leq 0,3$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 30% del fatturato

B) Congruenza fra capitale netto e costo del progetto: $CN / ST \geq 0,2$

Il capitale netto è pari ad almeno il 20% della spesa totale preventivata per il progetto

ST = spesa totale preventivata per il progetto.

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*, voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile).

CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.

I dati afferenti alle operazioni predette devono essere desumibili dal bilancio già approvato alla data di presentazione della domanda, benché eventualmente non ancora depositato nel registro imprese.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono riferite al fatturato e al patrimonio netto dell'ultimo esercizio chiuso desumibili, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda il capitale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto in conformità alle norme in materia civilistica e tributaria.

La SRA può richiedere all'impresa di documentare i valori dichiarati, eventualmente tramite dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo.

Per le imprese di nuova costituzione che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati relativi al primo esercizio, l'accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale sottoscritto e versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, sulla base di dichiarazione di un commercialista che attesti il valore relativo al patrimonio netto.

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo del 9 aprile 1991, n. 127 o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo bilancio consolidato approvato.

Allegato D

(Rif. art. 15 c. 5 e 6, art. 17 c. 7 lett. a), art. 23 c. 2 lett. i), art. 29 c. 2 lett. h)

CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteria di valutazione tecnica

critério	articolazione del criterio	scala di valutazione (*)	minimo ¹		
1. Qualità del progetto	a) innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del metodo di produzione/distribuzione/organizzativo rispetto allo stato dell'arte nell'impresa e nel mercato di riferimento	0-5	2		
	b) validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici e contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività dell'impresa	0-5	2		
2. Contributo alla sostenibilità ambientale	a) processi di innovazione incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, sul risparmio delle risorse energetiche, sull'efficienza energetica e sull'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	0-5	-		
	b) processi di innovazione incentrati sull'economia circolare ² , sull'utilizzo di materiali ecocompatibili, sul riuso dei residui di lavorazione e sulla riduzione e riciclo dei rifiuti	0-5	-		
<p><i>Dalla somma delle valutazioni dei singoli criteri si ottiene il punteggio complessivo di valutazione tecnica che, ai fini dell'ammissibilità del progetto, deve raggiungere la soglia minima di 5 punti, come previsto all'art. 15, c. 6, lett. b)</i></p>					
(*) scala di valutazione da 0 a 5 punti					
Requisito assente	Basso	Medio-basso	Medio	Medio-alto	Alto
0	1	2	3	4	5

¹ Soglie minime di valutazione per il singolo criterio ai fini dell'ammissibilità del progetto, previste all'articolo 15, comma 6, lettera a).

² Economia circolare: in conformità alla comunicazione della Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2015 COM (2015) 614 final (L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare), sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali.

Allegato E

(Rif. art. 7 c. 2 e 3, art. 15 c. 2, art. 20 c. 2, art. 21 c. 2 lett. c), art. 23 c. 2 lett. g) e c. 3)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Sommario

1. DISPOSIZIONI GENERALI
 - 1.1 LE SPESE
 - 1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA
 - 1.3 RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE
2. VOCI DI SPESA
 - 2.1 PERSONALE
 - 2.2 STRUMENTI E ATTREZZATURE
 - 2.3 CONSULENZE QUALIFICATE
 - 2.4 PRESTAZIONI E SERVIZI
 - 2.5 BENI IMMATERIALI
 - 2.6 MATERIALI
 - 2.7 SPESE GENERALI
3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 LE SPESE

Le spese devono, **a pena di inammissibilità**:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in sede di rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 4;
- b) essere riferite all'arco temporale di realizzazione del progetto (data di avvio e data di conclusione) e documentate da giustificativi di spese di data ricompresa in tale periodo, fatta eccezione per la prestazione del revisore legale relativa alla certificazione della spesa, che può essere fatturata entro la data di rendicontazione. Non sono ammissibili spese rientranti nell'arco temporale di realizzazione del progetto qualora riferite a fatture di acconto, ordini o documenti di trasporto di data antecedente a quella di avvio del progetto o a contratti aventi attuazione in data antecedente a quella di avvio del progetto. Sono ammissibili fatture di data successiva a quella di conclusione del progetto, ma comunque antecedenti alla rendicontazione, purché riferite ad avvisi di parcella di data ricompresa nel periodo di realizzazione del progetto, che vanno in ogni caso allegati alla rendicontazione;
- c) essere pagate entro la data di rendicontazione;
- d) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, preferibilmente distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti il progetto, secondo quanto riportato al successivo paragrafo 1.2. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito e solo per la parte saldata con le suddette modalità di transazione;
- e) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

Sono fatte salve le particolarità inerenti le spese del personale e le spese generali calcolate con le modalità di semplificazione previste dal bando.

1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione, le imprese sono tenute preferibilmente a:

- presentare fatture che includano unicamente l'acquisto di beni/servizi inerenti il progetto (e non beni/servizi non pertinenti allo stesso);
- presentare fatture distinte per voci di spesa diverse (es. strumenti e materiali).

Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.

Le fatture e i giustificativi di spesa, ad eccezione di quelli emessi prima della comunicazione della concessione del contributo, devono riportare nell'oggetto il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del contributo medesimo, ai sensi del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, articolo 5, commi 6 e 7, come convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41,

Deve essere presentato in rendicontazione, in allegato alla fattura, il documento di trasporto di strumenti e attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni (strumenti, attrezzature, materiali) per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

Non sono ammissibili a rendiconto fatture/giustificativi il cui costo imputabile totale relativo ai beni e servizi inerenti il progetto sia inferiore a 300,00 euro³, salvo qualora il costo imputabile inferiore a 300,00 euro sia:

- una quota di ammortamento relativa ad un bene di valore non inferiore a 300,00 euro;
- una quota del valore di un bene/servizio ammesso solo parzialmente a contributo⁴, dove il valore del bene non è inferiore a 300,00 euro;
- una quota di un giustificativo ripartito su più voci di spesa, il cui importo complessivo non è inferiore a 300,00 euro⁵;
- un canone di leasing relativo ad un contratto per l'acquisizione di beni di valore superiore a 300,00 euro.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità. Ogni altro tributo od onere fiscale presente nelle fatture o nei giustificativi è ammissibile qualora il relativo costo non sia recuperabile dal beneficiario.

Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

- a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera, ad eccezione della lingua inglese, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

Quietanze

La spesa deve essere documentata da:

- estratto conto bancario;
- attestazione di bonifico bancario;
- ricevuta bancaria;
- estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario;
- bollettino/vaglia postale;

³ Ad es. è ammissibile una fattura per l'acquisto di 1.000 bulloni del valore di 1,00 euro cadauno, qualora siano imputati al progetto almeno 300 bulloni per un valore complessivo di 300,00 euro.

⁴ Ad es. è ammissibile una fattura da 500,00 euro, relativa ad un bene/servizio ammesso parzialmente a contributo per il 50% e pertanto imputata per un importo di 250,00 euro.

⁵ Ad es. è ammissibile una fattura da 300,00 euro, di cui 100,00 euro di attrezzature imputate su *Strumenti* e 200,00 di installazione imputata su *Prestazioni*.

- ricevuta PAGO PA;
- assegni.

Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. È ammessa la compensazione unicamente per i pagamenti degli F24 con crediti maturati nei confronti dell'Erario.

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra⁶ e consentire la tracciabilità dei pagamenti⁷, indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto. È richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere presentato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca con ragionevole certezza che la fattura sia stata pagata.

In caso di pagamento cumulativo al medesimo fornitore, devono essere presentate le altre fatture coinvolte in tale pagamento, anche se non relative al progetto, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni. Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta deve essere detratta dalla spesa ammissibile.

In caso di pagamento cumulativo a più fornitori deve essere fornita distinta chiaramente riferibile alla banca⁸ o sottoscritta dalla banca, che consenta di tracciare il pagamento al fornitore⁹.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

- Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.
- In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

1.3 RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

La rendicontazione deve essere redatta secondo le linee guida di cui all'articolo 22, comma 8, attraverso il sistema informatico online dedicato, e certificata, prima di essere presentata alla SRA nel termine previsto, a cura di un revisore legale scelto dal beneficiario nell'Elenco di revisori legali istituito presso la Direzione centrale attività produttive e turismo, pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Il Beneficiario:

- a) inserisce sul sistema informatico online dedicato i dati relativi alla rendicontazione e alle spese sostenute (giustificativi, quietanze, associazione tra giustificativi e quietanze, attribuzione della spesa alla voce pertinente del quadro di spesa) e carica la relativa documentazione¹⁰, tra cui:

⁶ La copia dell'estratto conto deve essere intestata all'impresa, indicare il numero di conto corrente e comprendere di norma tutte le pagine, fatti salvi i casi di documentazione molto corposa per i quali può essere fornito estratto che comunque garantisca il riferimento all'impresa e al numero di conto (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscure che non consentano di comprendere che la riga relativa al pagamento in esame sia parte integrante della distinta/estratto conto oggetto di verifica).

⁷ La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.

⁸ Le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca.

⁹ In casi eccezionali e di sistemi contabili complessi può essere ammessa distinta estratta dai sistemi contabili aziendali automatizzati.

¹⁰ Nel quadro di spesa deve essere indicato anche l'importo del compenso per l'attività di certificazione della spesa, qualora il beneficiario intenda inserirlo tra la spesa rendicontata. Il completamento dei dati relativi a tale spesa e il caricamento della relativa documentazione (giustificativo e quietanza) devono essere effettuati successivamente alla convalida del quadro di spesa da parte del revisore.

- un file pdf¹¹ per ogni giustificativo di spesa, contenente il giustificativo¹²;
 - uno o più files pdf, con la documentazione di quietanza relativa ad ogni singolo giustificativo, contenente/i:
 - 1) documento bancario di pagamento, ad esempio estratto conto o ricevuta bancaria e, per pagamenti cumulativi a più fornitori, distinta bancaria versamenti;
 - 2) mastro contabile, qualora la causale della quietanza bancaria non riporti il riferimento espresso al giustificativo;
 - 3) fatture non riguardanti il progetto ma rientranti nel pagamento cumulativo del giustificativo addebitato al progetto oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni;
 - 4) documentazione comprovante l'eventuale cessione del credito a società specializzata;
 - 5) eventuale altra documentazione comprovante l'effettività e la tracciabilità del pagamento¹³;
 - 6) eventuale altra documentazione specifica per tipologia di voce di spesa secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi;
 - per il personale, la documentazione dettagliata al successivo paragrafo 2.1;
- b) affida tramite lettera di incarico l'attività di certificazione al revisore e gli trasmette copia del decreto di concessione, della comunicazione delle date di avvio e conclusione del progetto ed eventuali ulteriori atti di autorizzazione alla proroga del termine di conclusione dello stesso;
- c) autorizza, tramite delega informatica, l'accesso alla rendicontazione caricata sul sistema online dedicato. Dall'attivazione della delega al revisore, il beneficiario non può più modificare il quadro di spesa, può tuttavia aggiungere, su richiesta del revisore, eventuale documentazione mancante;
- d) completa, successivamente alla convalida del quadro di spesa da parte del revisore, la rendicontazione, caricando altresì la fattura del revisore e la relativa quietanza e trasmette la rendicontazione.

L'attività di controllo del certificatore è effettuata sui seguenti aspetti:

- coerenza interna complessiva del rendiconto con i giustificativi di spesa o documentazione probatoria equivalente;
- esistenza e regolarità dei giustificativi di spesa, riferibilità degli stessi al Beneficiario e al periodo di realizzazione del progetto;
- esistenza di adeguata quietanza a comprova del pagamento, eventualmente attraverso verifiche di natura contabile;
- modalità di pagamento conforme alle modalità consentite dal bando;
- comprova delle ore di attività prestate dal personale mediante confronto del diario di del progetto con le ore di presenza registrate nel libro unico dell'impresa;
- controllo della tracciabilità e della corretta registrazione nella contabilità aziendale, eventualmente a campione.

La spesa relativa all'attività di certificazione è rendicontabile fra i costi del progetto alla voce "prestazioni e servizi" ed è finanziabile nel limite massimo di importo ammissibile pari ad euro 2.000,00.

2. VOCI DI SPESA

2.1 PERSONALE

Questa voce comprende le spese per il personale - responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai -, nella misura in cui è impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto medesimo.

Sono ammissibili ai sensi del bando i seguenti soggetti:

- personale dipendente dell'impresa, a tempo determinato o indeterminato (sono ricompresi i dipendenti che siano anche amministratori o soci);
- personale non dipendente: amministratori e/o soci di PMI, i titolari di impresa individuale e collaboratori familiari non dipendenti dell'impresa, iscritti, prima dell'avvio del progetto, alla posizione assicurativa territoriale INAIL dell'impresa nella regione Friuli Venezia Giulia.

¹¹ Tutti i files sono in formato originario pdf, e, solo qualora non disponibile, sono pdf da scansione leggibile di documento cartaceo.

¹² Deve essere allegata anche la traduzione in lingua italiana, se redatto in lingua straniera diversa dall'inglese e se il contenuto è difficilmente comprensibile.

¹³ Ad esempio nel caso di società i cui pagamenti sono delegati ad altra società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata.

L'attività può essere svolta anche tramite la modalità di smart working o telelavoro.

Non è ammissibile il personale inquadrato come apprendista o stagista o con contratto di somministrazione.

Le spese di personale imputabili sono determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione della tabella standard dei costi unitari sotto riportata, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1915 del 10 dicembre 2021. I costi unitari sono moltiplicati per le ore effettive impiegate nel progetto, per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo. Per i soci o amministratori di PMI o titolari di impresa individuale, non dipendenti e per il personale dipendente con qualifica di dirigente, l'ammontare massimo annuo ammissibile è pari a 600 ore/uomo.

Personale dipendente		Amministratori/soci di PMI, titolari di impresa individuale, collaboratori familiari non dipendenti	
Livello dirigenziale	euro 75,00	Responsabile del progetto	euro 34,00
Livello di quadro	euro 43,00	Ricercatore	euro 26,00
Livello di impiegato/operaio	euro 27,00	Personale tecnico e operaio	euro 21,00

L'ammontare delle ore di attività imputate al progetto e la compatibilità con l'attività ordinaria svolta dall'impresa è oggetto di valutazione di congruità da parte del Comitato tecnico, sulla base della tipologia del progetto, dell'intervento dei terzi nell'ambito dello stesso, della dimensione e dell'attività ordinaria dell'impresa, di altri eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione in corso. In particolare la valutazione tiene conto delle ore imputate complessivamente al progetto in relazione alle ore complessive di attività ordinaria dell'impresa nel periodo di riferimento.

Le ore lavorate per il progetto devono essere registrate/trascritte nel diario di progetto facente parte della modulistica di rendicontazione pubblicata sul sito regionale e devono trovare copertura, per il personale dipendente, con le registrazioni del Libro unico dell'impresa.

Il responsabile del progetto può essere un soggetto esterno all'impresa. In tal caso il compenso sarà imputabile alla voce "consulenze qualificate".

Il personale impiegato nel progetto deve essere in possesso di adeguata qualifica e/o esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nello stesso. In particolare, il responsabile del progetto ed i ricercatori devono essere in possesso di laurea, eventualmente di primo livello, di tipo tecnico-scientifico o avere esperienza lavorativa almeno quinquennale nel campo di attività del progetto. Le specifiche competenze del personale impiegato nel progetto devono essere riportate nella relazione tecnica allegata alla domanda.

A) Documentazione da caricare sul sistema online dedicato in fase di invio della domanda

- elenco del personale con indicazione di qualifica e mansioni e quantificazione delle ore previste di attività nell'ambito del progetto (v. modulo su file excel da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*)¹⁴
- illustrazione delle competenze ed esperienze del personale e delle attività da svolgere nel progetto (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto, dichiarazione sostitutiva concernente la relativa iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL dell'impresa nella regione Friuli Venezia Giulia (v. modulo su file excel da caricare in formato pdf – *Elenco dichiarazioni*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema online dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- diario del progetto con le ore prestate da ogni singolo addetto (v. modulo su file excel da caricare in tale formato -

¹⁴ Qualora l'impresa intenda assumere un soggetto per operare nell'ambito del progetto, è possibile non indicarne in domanda il nominativo ma è necessario delinearne qualifica e competenze sulla base delle quali il soggetto sarà selezionato e assunto. Tali elementi saranno valutati dal Comitato tecnico.

Diario)

- schede di attività svolta da ogni addetto (un file pdf complessivo), sottoscritte dal responsabile del progetto e dal singolo addetto impiegato nel progetto medesimo
- per il personale registrato nel Libro unico, pagine del medesimo che riportino la qualifica/inquadramento contrattuale del personale e la registrazione delle presenze relativamente ai mesi di partecipazione al progetto (un file pdf per ogni addetto); nel caso il beneficiario abbia altre sedi al di fuori del territorio regionale e la sede di lavoro non sia registrata nel Libro unico, modello UNILAV da cui si evinca la sede lavorativa in regione
- per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto, dichiarazione sostitutiva concernente la relativa iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa (v. modulo su file excel da caricare in formato pdf – *Elenco dichiarazioni*)

2.2 STRUMENTI E ATTREZZATURE

Gli strumenti e le attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto possono essere acquisiti, successivamente alla data di avvio del progetto, attraverso:

- l'acquisto;
- il leasing;
- il noleggio.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni alla realizzazione del progetto da illustrare nella relazione dettagliata dello stesso.

Sono imputabili i costi degli strumenti e delle attrezzature:

- nuovi di fabbrica;
- comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo, ecc.);
- a condizione che i beni siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa sul territorio regionale in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità del progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

Qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in percentuale, in proporzione all'uso effettivo per il progetto.

Acquisto

Sono imputabili i costi dei beni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, e cioè:

- ▶ in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento¹⁵. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura; per le fatture di acconto la data di inizio utilizzo decorre dalla data di consegna/installazione dei beni, specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della fattura di saldo;

il costo imputabile è pertanto così determinato: $(CA * A * gg * U) / 365$

dove: CA = Costo d'Acquisto del bene;

A = Aliquota annuale di ammortamento;

gg = numero giornate di effettivo utilizzo;

U = percentuale di Utilizzo nel progetto.

- ▶ integralmente, qualora le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, specificandone il motivo nella relazione del progetto.

Leasing

Nel caso in cui i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni relativi al periodo di attuazione del progetto, al netto degli interessi e delle altre spese connesse a stipula e gestione del contratto (tra cui tributi, interessi, spese generali, oneri assicurativi). Il maxicanone viene ammesso in proporzione ai canoni imputabili al progetto rispetto

¹⁵ Non si applica la regola contabile di dimezzamento della quota di ammortamento al primo anno di imputazione.

al totale dei canoni del leasing.

Il contratto di leasing deve:

- contenere la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a interessi, tasse e spese varie;
- essere stipulato successivamente alla data di avvio del progetto.

Noleggio

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile è dato dalle spese documentate che si riferiscono al periodo di realizzazione del progetto.

A) Documentazione da caricare sul sistema online dedicato in fase di invio della domanda

- elenco degli strumenti e attrezzature da acquisire con indicazione delle modalità di acquisizione (acquisto, leasing, noleggio) (v. modulo su file excel da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*)¹⁶
- illustrazione delle caratteristiche degli strumenti e delle attrezzature e loro specifico utilizzo nel progetto (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema online dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- illustrazione dell'utilizzo degli strumenti e delle attrezzature nell'ambito del progetto (v. modulo su file word da trasformare in pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- fatture/giustificativi
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (v. paragrafo 1.3)
- documenti di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura e comunque qualora non sia chiara in fattura la sede di consegna per le imprese che hanno più sedi
- estratto del libro cespiti (o documento contabile equivalente nel caso di beni non ancora registrati a bilancio) da cui si evinca il coefficiente di ammortamento dello strumento/attrezzatura imputato al progetto
- contratti di leasing, da cui si evinca il valore delle quote capitale delle rate imputate al progetto.

2.3 CONSULENZE QUALIFICATE

Questa voce comprende le spese relative a servizi qualificati di consulenza per attività tecnico-scientifiche di innovazione, studi, progettazione e similari, acquisiti alle normali condizioni di mercato¹⁷.

La spesa si suddivide in due sottovoci:

- 1) consulenze prestate da enti di ricerca¹⁸;
- 2) consulenze prestate da soggetti esterni all'impresa, indipendenti¹⁹ dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate.

A) Documentazione da caricare sul sistema online dedicato in fase di invio della domanda

¹⁶ L'identificazione del fornitore è necessaria per quanto concerne le consulenze e le prestazioni. Per tutte le altre spese l'identificazione del fornitore è richiesta al fine di consentire la valutazione della qualità e pertinenza al progetto delle medesime, soprattutto per le spese di rilevante entità. Qualora i dati del fornitore non fossero indicati in domanda, per quanto fornendo adeguata motivazione, la spesa potrebbe non essere ammessa.

¹⁷ "normali condizioni di mercato": una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria (articolo 2, comma 1, lettera k) del bando).

¹⁸ "ente di ricerca": università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Non sono ricomprese le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, innovazione esclusivamente o comunque in via prevalente a fini commerciali (articolo 2, comma 1, lettera h) del bando).

¹⁹ "soggetti indipendenti": imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (articolo 2, comma 1, lettera j) del bando).

- elenco delle consulenze da acquisire (v. modulo su file excel da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*)¹⁶
- illustrazione dell'oggetto della consulenza e della relativa pertinenza al progetto e indicazione dei nominativi e delle competenze dei fornitori. Qualora le consulenze siano intermedie da istituti di trasferimento tecnologico devono essere riportate puntuale indicazione dei fornitori effettivi delle consulenze, nonché tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere da parte di ciascuno (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- per le consulenze prestate da soggetti esterni all'impresa di cui al soprariportato punto 2), dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i consulenti e l'impresa (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema online dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- illustrazione delle consulenze svolte nell'ambito del progetto (file word da trasformare in pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- fatture/giustificativi
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (v. paragrafo 1.3)
- quietanza del modello F24, corredata da report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, a comprova del versamento delle ritenute d'acconto relative alle prestazioni dei professionisti
- relazione inerente la consulenza, redatta, datata e sottoscritta dal consulente, che deve contenere la descrizione dettagliata dell'attività svolta in riferimento al progetto e dei risultati tecnico/scientifici raggiunti ed eventuali allegati tecnici (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, ecc.). La relazione medesima non deve contenere parti totalmente o parzialmente oscurate. Qualora la consulenza sia intermediata da istituti di trasferimento tecnologico, la relazione deve riportare puntuale indicazione dei fornitori effettivi delle consulenze, nonché tutti gli elementi identificativi delle attività svolte da parte di ciascuno
- per le consulenze prestate da soggetti esterni all'impresa di cui al soprariportato punto 2), dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i consulenti e l'impresa (v. modulo su file excel da trasformare in pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

2.4 PRESTAZIONI E SERVIZI

Questa voce comprende le spese relative a prestazioni e servizi necessari all'attività di innovazione, riferiti al periodo di realizzazione del progetto, tra cui l'effettuazione di lavorazioni, test e prove e i servizi in cloud, nonché, fino ad un limite massimo di importo ammissibile pari a euro 2.000,00, le attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 20 del bando.

I servizi devono essere acquisiti da soggetti esterni alle normali condizioni di mercato. Pertanto, nel caso di prestazioni e servizi affidati a soggetti che abbiano rapporti di collegamento o associazione con l'impresa (es. soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), è richiesto adeguato dettaglio delle modalità di determinazione della spesa, sia in sede di preventivo che in sede di rendicontazione.

I costi relativi a prestazioni e servizi per la realizzazione fisica di prototipi e/o impianti pilota di elevato valore, finalizzati all'innovazione di processo dell'impresa richiedente, sono ammessi parzialmente, su indicazione del Comitato tecnico, in una percentuale variabile dal 30% al 70% della spesa sostenuta, in funzione del possibile utilizzo pluriennale e/o del valore residuo degli stessi a conclusione del progetto.

A) Documentazione da caricare sul sistema online dedicato in fase di invio della domanda

- elenco delle prestazioni e dei servizi da acquisire (v. modulo su file excel da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*)¹³
- illustrazione dell'oggetto delle prestazioni e dei servizi e della loro pertinenza al progetto con indicazione dei nominativi dei fornitori (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il collegamento o l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (v. modulo su file excel da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema online dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- illustrazione delle prestazioni e dei servizi acquisiti nell'ambito del progetto (v. modulo su file word da trasformare in

pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)

- fatture/giustificativi
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (v. paragrafo 1.3)
- quietanza del modello F24, corredata da report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, a comprova del versamento delle ritenute d'acconto relative alle prestazioni dei professionisti
- eventuale relazione e sintesi del materiale elaborato (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, pubblicazioni, ecc.) (file pdf)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il collegamento o l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (v. modulo su file excel da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

2.5 BENI IMMATERIALI

Questa voce comprende le spese relative ai beni immateriali, quali software specialistici, diritti di licenza, brevetti, know-how, utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni indipendenti alle normali condizioni di mercato.

I beni immateriali funzionali alla realizzazione del progetto possono essere acquisiti, successivamente alla data di avvio del progetto, attraverso:

- l'acquisto;
- il leasing;
- il noleggio e le licenze annuali o mensili.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni alla realizzazione del progetto da illustrare nella relazione dettagliata dello stesso.

Qualora l'uso dei beni immateriali non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in percentuale, in proporzione all'uso effettivo per il progetto.

Acquisto

Sono imputabili i costi dei beni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, e cioè:

- ▶ in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento²⁰. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene, qualora documentato in fattura o da altra documentazione probante, ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura; per le fatture di acconto la data di inizio utilizzo decorre dalla data di consegna, ovvero, in mancanza, dalla data della fattura di saldo;

il costo imputabile è pertanto così determinato: $(CA * A * gg * U) / 365$

dove: CA = Costo d'Acquisto del bene;

A = Aliquota annuale di ammortamento;

gg = numero giornate di effettivo utilizzo;

U = percentuale di Utilizzo nel progetto.

- ▶ integralmente, qualora i beni non siano soggetti ad ammortamento, specificandone il motivo nella relazione del progetto.

Leasing

Nel caso in cui i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni relativi al periodo di attuazione del progetto, al netto degli interessi e delle altre spese connesse a stipula e gestione del contratto (tra cui tributi, interessi, spese generali, oneri assicurativi). Il maxicanone viene ammesso in proporzione ai canoni imputabili al progetto rispetto al totale dei canoni del leasing.

Il contratto di leasing deve:

- contenere la descrizione in dettaglio dei beni, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a interessi, tasse e spese varie;
- essere stipulato successivamente alla data di avvio del progetto.

²⁰ Non si applica la regola contabile di dimezzamento della quota di ammortamento al primo anno di imputazione.

Noleggio e licenze annuali o mensili

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio o licenze annuali o mensili, il costo ammissibile è dato dalle spese documentate che si riferiscono al periodo di realizzazione del progetto.

A) Documentazione da caricare sul sistema online dedicato in fase di invio della domanda

- elenco dei beni immateriali da acquisire (v. modulo su file excel da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*)¹³
- illustrazione dei beni immateriali e della relativa pertinenza al progetto (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (v. modulo su file excel da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema online dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- illustrazione dell'utilizzo dei beni nell'ambito del progetto (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- fatture/giustificativi
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (v. paragrafo 1.3)
- estratto del libro cespiti (o documento contabile provvisorio equivalente nel caso di beni non ancora registrati a bilancio) da cui si evinca il coefficiente di ammortamento del bene immateriale imputato al progetto
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (v. modulo su file excel da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

2.6 MATERIALI

Questa voce comprende le spese relative all'acquisto di materie prime, componenti, semilavorati e loro lavorazioni e di materiali di consumo direttamente imputabili al progetto.

Sono imputabili le spese relative all'acquisto di materiali comprensive degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, spedizione, ecc.) e a condizione che gli stessi siano consegnati presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità dello stesso. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, in sede di rendicontazione è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

Non sono ammissibili prelievi di magazzino.

I costi relativi ai materiali per la realizzazione fisica di prototipi e/o impianti pilota di elevato valore, finalizzati all'innovazione di processo dell'impresa richiedente, sono ammessi parzialmente, su indicazione del Comitato tecnico, in una percentuale variabile dal 30% al 70% della spesa sostenuta, in funzione del possibile utilizzo pluriennale e/o del valore residuo degli stessi a conclusione del progetto.

A) Documentazione da caricare sul sistema online dedicato in fase di invio della domanda

- elenco dei materiali da acquisire (v. modulo su file excel da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*)¹³
- illustrazione della pertinenza al progetto e modalità di determinazione del quantitativo imputato allo stesso (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema online dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- illustrazione dell'utilizzo dei materiali nel progetto (v. modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- fatture/giustificativi
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (v. paragrafo 1.3)
- documenti di trasporto, quando non è chiara in fattura la sede di consegna per le imprese che hanno più sedi

2.7 SPESE GENERALI

Sono i costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto, relativi alle funzionalità operative dell'impresa quali telefono, illuminazione, riscaldamento, ecc. e comprendenti le spese per il personale indiretto, quale il

personale con mansioni amministrative e contabili.

Tali spese sono determinate con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura del 10 per cento dei costi relativi al personale, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1060/2011.

3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI

Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:

- a) apprendisti, stagisti e personale in somministrazione, amministratori e/o soci di grandi imprese, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa e corsi di formazione del personale, fatto salvo l'addestramento sugli strumenti acquisiti per il progetto;
- b) responsabile del progetto, ricercatori e personale tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) e consulenti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), privi di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto;
- c) spese non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
- d) beni immobili, impianti generali, opere edili, acquisto di arredi ed automezzi;
- e) beni e servizi acquisiti da partner del medesimo progetto congiunto;
- f) acquisto di beni o materiali usati;
- g) prelievi di magazzino;
- h) operazioni di lease back;
- i) consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
- j) iniziative di pubblicità;
- k) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
- l) certificazione di qualità ISO;
- m) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
- n) servizi propedeutici alla brevettazione e registrazione dei brevetti;
- o) canoni di manutenzione e assistenza e canoni periodici per aggiornamento ordinario dei software;
- p) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
- q) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
- r) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Allegato F

(Rif. art. 28 c. 3)

MODALITÀ DI RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO DELLA RILEVAZIONE DI IRREGOLARITÀ

La verifica può essere svolta su un campione rappresentativo della spesa o dei beni/servizi, determinato secondo le modalità concordate con l'Autorità di Gestione, e, in caso di irregolarità o inammissibilità, la spesa ammessa viene rideterminata puntualmente o con modalità forfettaria, secondo le seguenti regole:

1) tasso di errore $\geq 2\%$: ampliamento della verifica a tutta la spesa/voce di spesa

Qualora il tasso di errore sul campione sia superiore al 2%, la verifica viene estesa a tutta la spesa/voce di spesa in cui l'errore rilevato possa verificarsi.

Gli errori rilevati complessivamente comportano la puntuale rideterminazione del contributo in relazione alla spesa ritenuta irregolare.

2) tasso di errore $\geq 1\%$ e $< 2\%$: raddoppio della dimensione % del campione

Qualora il tasso di errore sul campione sia pari o superiore all'1% e inferiore al 2%, il campione oggetto di verifica viene raddoppiato. Se dopo la nuova verifica:

a. il tasso di errore calcolato sul nuovo campione ampliato è $< 2\%$, si opera un taglio forfettario di valore equivalente sull'intera spesa/ voce di spesa, in cui l'errore rilevato possa verificarsi, salvo che sulla base delle specificità del caso non sia rilevata l'opportunità di estendere il controllo a tutta la spesa/ voce di spesa;

b. il tasso di errore calcolato sul nuovo campione ampliato è $\geq 2\%$, il controllo si amplia a tutta la spesa/voce di spesa. Gli errori rilevati complessivamente comportano la puntuale rideterminazione del contributo in relazione alla spesa ritenuta irregolare.

3) tasso di errore $< 1\%$: taglio forfettario di valore equivalente sull'intera spesa/voce di spesa

Qualora il tasso di errore sul campione sia inferiore all'1%, si opera un taglio forfettario di valore equivalente sull'intera spesa/ voce di spesa, in cui l'errore rilevato possa verificarsi, salvo che sulla base delle specificità del caso non sia rilevata l'opportunità di estendere il controllo a tutta la spesa/voce di spesa voce/voci.